RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIII (nuova serie VIII) 2023

Articoli

Maria Vittoria Bramante	A proposito della pubblicazione dell' <i>Edictum de pretiis</i> di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto?	9
Nephele Papakonstantinou	Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of <i>veneficium</i>	29
Carmen Pennacchio	Tacitast melior mulier semper quam loquens (Plaut. Rud. 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza	73
	Ricordo di Franco Gnoli	
Iole Fargnoli	Premessa	127
Fabio Botta	Il <i>sacrilegium</i> negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale'	133
Pierangelo Buongiorno	Franco Gnoli e il <i>crimen peculatus</i> : un itinerario storiografico	145
Chiara Buzzacchi	Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli	161
Salvatore Puliatti	Il <i>crimen expilatae hereditatis</i> negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli	165
Ferdinando Zuccotti	Un ricordo di Franco Gnoli	173

I Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2022

Anna Maria Giomaro	Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane	189
Emanuela Prinzivalli	La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico	219
	Varie	
Ulrico Agnati	Il diritto romano e le vie dei codici civili	245
Monica Ferrari	Diritto casistico alla corte imperiale di Costantinopoli. Presentazione dell'opera a cura di Dieter Simon e Diether Roderich Reinsch (Milano, 14 aprile 2023)	273
Lorenzo Lanti	Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo	279
Luigi Sandirocco	Indagine sulle origini della <i>paelex</i> : una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati	289
Fatima Teli	«Donne: storia, visioni, strategie». Incontro in Statale	299

Carmen Pennacchio

Università degli Studi di Napoli Federico II

Tacitast melior mulier semper quam loquens (Plaut. Rud. 1114) Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza

ABSTRACT – The present work is concerned with investigating the "feminine silence", in the procedural field, trying to free it from the notion of behavior imposed on the female universe by the ancient legal system by virtue of a choice of gender, but rather envisaging it as a consequence of an "occasional non-participation in the army" following Servian's social classification.

- 1. Premessa: il perché di un titolo 2. Donne e 'diritti di prima generazione'. Una regola? 3. Le (in)capacità femminili 4. Illeciti da donne. Un esempio, oltre i *crimina* 5. *Improbissima femina, inverecunde postulans* ... l' 'affaire' Carfania 6. Testimonianze al femminile 7. Conclusioni.
- **1.** Nella Commedia antica, in un passo del *Rudens* di Plauto (*Rud.* 1114), si legge:

tacitast melior mulier semper quam loquens 1.

È sempre meglio una donna silenziosa che una loquace...

Uomo parla, donna tace ... e come se fossimo di fronte ad un chiasmo non possiamo fare a meno di registrare nella assenza di suoni, da una parte, e nella loquacità, dall'altra, due immagini speculari, l'uno sta zitto affinché

¹) Per il topos, Cfr. N. CRINITI, *Imbecillus sexus. Le donne nell'Italia antica*, Brescia, 1999, p. 25 ss.

l'altro parli; un bilanciamento dei ruoli, che, però, non appaiono intercambiabili, ma staticamenti assegnati.

Ma cosa rappresenta il silenzio? Un vuoto fonico oppure un coagulo di messaggi inespressi? Esiste, in natura, la dimensione del silenzio? Altro è il tacere, che si configura come semplice assenza di comunicazione, di voci.

«The rest is silence», scena II, atto IV, è l'affermazione che Shakespeare mette in bocca ad Amleto, nell'omonima tragedia e la sua eco, possiamo intercettarla secoli dopo ne *La mort du loup* (uno degli undici lavori, raccolti e pubblicati postumi, di A. de Vigny, con il titolo *Les Destinees*), poesia/favola forse meno conosciuta, nella quale si legge: «Seul le silence est grand: tout le reste est faiblesse».

Proviamo a calare queste griglie concettuali in una realtà, apparentemente, univocamente ciarliera. La scansione di due orizzonti – forse predefiniti nelle loro linee, dettati da uno stereotipo consolidato nel tempo – non fa altro che cercare di facilitare la migliore performance dell'individuo; raffigurando, una volta legate, due figure che tendono ad un *unicum* che rappresenta l'uomo, nella sua unità, l'abitante prezioso dello spazio conosciuto. Creature, l'una silenziosa, l'altra parlante, che si completano, in quanto affinché uno parli l'altro deve ascoltare.

Silentium, da silēre (tacere, non fare rumore), denuncia un'antica radice indoeuropea (si- legame), rappresenta una ipotesi di comunicazione per creare relazioni 2 , tanto che saper fare silenzio è ascoltare davvero. Nella esplicazione semantico-filologica 3 , il verbo latino testimonia una base semitica; mutua sfumature dall'ebraico, sela, silenzio, pausa, con la colorazione originarinaria, di essere calmo; nonché dall'accadico salalu, stare quieto, riposare; della stessa base silan, tramonto; dal sumerico sìg - sìg (- ga) silenzio. La vibrazione onomatopeica accompagna il segno greco $\sigma \iota \omega \pi \acute{\alpha} \omega^4$, taccio, sto zitto, faccio silenzio e $\sigma \iota \omega \pi \acute{\gamma}$, - $\mathring{\gamma}$ - come avverbio – in silenzio, tacitamente, segretamente; e $\sigma \iota \gamma \acute{\gamma}$, $\sigma \iota \gamma \acute{\alpha}$, silenzio. Troviamo, pure, nell'antico accadico sapa'um, tacere; e nell'antico alto tedesco swigen tacere.

La manipolazione delle potenzialità di una realtà, apparentemente, irreale come il silenzio, legittima confessioni come quelle di Publilio Siro, il quale testimoniava di essersi «pentito spesso di aver parlato, mai di aver taciuto»; anti-

²) G. GASPARINI, *Il silenzio: le dimensioni sociali*, in *Studi di Sociologia*, 33.2, aprilegiugno 1995, p. 111 ss.

³) G. SEMERANO, Le origini della cultura europea, II, Dizionari Etimologici, Basi semitiche delle lingue indoeuropee, Firenze, 1994, p. 565.

⁴) A. NOCENTINI, A. PARENTI, *L'Etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, 2010, p. 1111.

cipando l'affermazione conclusiva di Wittgenstein, in *Tractatus logico-philoso-phicus* del 1921, «Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere» ⁵; e ciò vale anche per gli appartenenti al sesso maschile, superando lo stereotipo già presente nell'Aiace di Sofocle, secondo il quale, rispondendo a Tecmessa, diceva «Γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει» (II.293) ⁶, è il silenzio a dare alle donne la grazia che loro si addice ⁷.

L'impatto del confine del silenzio – tradito come 'preteso', forse, sin dalle origini, dall'universo femminile e dal quale deriva un qual certo senso di emarginazione – è misurabile rispetto all'apprezzabilità della comunicazione fra umani, della capacità e della possibilità di espressione, che sicuramente, non erano escluse per l'universo femminile, forse opacizzate dall'omaggio ad un *Idealtypus* smentito dall'emersione di figure 'alternative' al tradizionale modello patriarcale ⁸.

Da aspetti siffatti filtrano segni limitativi elevati nel far sentire la propria voce, se si considera il confine fra la vita pratica e quella sociale/politica, *humus* per il supporto delle proprie 'ragioni', per la maestria di persuasione, per la probabilità di opposizione ⁹.

La proiezione della percezione dell'esclusione delle donne dalla vita al di fuori delle mura domestiche, dove peraltro erano già chiamate a rispettare il silenzio, diventa il calibro del colpo inferto ad un sistema normativo, esclusivamente basato su un limitato concetto di capacità (*levitas*, Gai 1.144; 1.190, nonché D. 21.1.18 pr., 1 ad ed. curul.), che a sua volta si fonda sul richiamo ad un regime tramandato dalla volontà di remoti antenati (*veteres*).

Con queste premesse, é possibile ricostruire il vissuto 10 e l'influsso delle

⁵⁾ L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Torino, 1999.

⁶⁾ S. DOVETTO, Silenzi e voci di donne nell'antichità classica, in Quaderni del CIRSIL, 9, 2010, p. 1 ss.; reperibile online all'indirizzo di séguito indicato: http://www.lingue.unibo.it/cirsil.

⁷) M. REPOLE, *La dottrina tomistica dello stato con fondamento Aristotele*, Raleigh, 2018, p. 34.

⁸) Così, F. LAMBERTI, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere", in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 4, 2014, p. 61.

^{°)} Cfr. F. ROHR VIO, La voce e il silenzio: il dissenso delle matrone al tramonto della Repubblica, in Lo spazio del non-allineamento a Roma fra Tarda Repubblica e Primo Principato. Forme e figure dell'opposizione politica. Atti del Convegno (Milano 11-12 aprile 2013), Roma, 2014, p. 95 ss.

¹⁰⁾ L'appartenenza al genere, che si tramanda attraverso stereotipati luoghi comuni, le attribuzioni positive al femminile (regina della casa, casta e modesta) rappresentano realtà illimitate nel tempo e nello spazio. Fino al secolo scorso, l'etichetta brava madre e buona moglie è sfoggiata come distintivo al petto delle donne in molte società fedeli alla tradizio-

donne nell'antichità, utilizzando, unicamente, fonti redatte al maschile 11?

Quale prodotto ha il silenzio = non articolare suoni in una dimensione dove, per aver peso, non è sempre necessario assumere atteggiamenti ciarlieri, ma comportamenti concludenti che pesino nel processo decisionale?

Gli interrogativi dell'*incipit* sembrano giustapponibili ad un articolo, sulla condizione femminile, degli anni '70 del secolo scorso, terreno fertile dei femminismi ¹², in sintesi: anni in cui la condizione femminile vive una svolta determinante ¹³.

ne, inerente a modelli raffigurativi delle appartenenti al sesso femminile, ancora oggi, attendibili in molti *media* della cultura occidentale contemporanea.

¹¹⁾ Cfr. P. GIUNTI, Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento, in Index, 40, 2012, p. 342 ss. Nell'epistolario di Plinio, ad esempio, emergono figure femminili che interpretano, diremmo oggi, un ruolo economico, specialmente come testatrici ma anche come eredi, e in generale come proprietarie di denaro e beni; esse testimoniano una qual certa indipendenza e non pare che rendano partecipi delle loro attività economiche gli appartenenti al sesso maschile; comprano/vendono terreni, prestano/ricevono denaro, redigono atti mortis causa, diventano eredi, fanno causa ad altre donne e sono citate in tribunale (come ad esempio, Corellia Hispulla, Plin. Epist. 4.17). Non si può negare, in Plinio, uno spirito vagamente paternalistico, nei confronti delle sue corrispondenti, volendo dimostrare generosità verso deboli donne, ma, a latere, la situazione al femminile che emerge dalle lettere testimonia la presenza di soggetti indipendenti e autonomi nelle decisioni, tanto da essere ambita preda di cacciatori di eredità. In riferimento alla penultima affermazione contra J.M. CARLON, Pliny's Women. Costructing Virtue and Creating Identity in the Roman World, Cambridge, 2009, p. 136 ss., secondo il quale la figura femminile che si staglia dall'epistolario ben si attaglia, invece, allo stereotipo traduzionale: donne sole, bisognose del sostegno della figura maschile. Cfr. A. GUADA-GNUCCI, Il ruolo economico delle amiche di Plinio, in The Material Sides of Marriage. Women and domestic economies in antiquity, Roma, 2016, p. 139 ss. Inoltre, G. PEDRUC-CI, Il corpo biologico e il corpo sociale nella donna alle origini della cultura occidentale. L'obbligo di (imparare a) essere madri in Grecia antica, in Narrare i Gruppi, 10.1, gennaio 2015, p. 71 ss.

¹²) Cfr. tra gli altri, il pensiero di Elda Guerra, studiosa di Storia Contemporanea, *Una nuova soggettività*, in *Il femminismo degli anni settanta*, Roma, 2005.

¹³⁾ Cfr. U. VINCENTI, *Diritto romano e diritti umani*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, 8, Napoli, 2007, p. 5835 ss., il quale, acutamente, osserva che «la categoria dei diritti dell'uomo è nata con il giusnaturalismo ed è ... metodicamente scorretto proiettarla indietro nel tempo, per scoprirne i precedenti nell'esperienza greca e romana. In Roma, qualunque sia l'epoca considerata, non vi è mai stata eguaglianza giuridica e morale tra gli homines, non vi è mai stata la spinta anche solo a pensare una sorta di soggetto unico universale. Sicché,..., voler ricercare, e trovare, a tutti i costi quei precedenti nel diritto romano equivale, ancora una volta, a dichiarare per implicito o, meglio, inconsciamente la minorità in cui si avverte la romanistica contemporanea: se essa è, diciamo, tagliata fuori dall'evoluzione giuridica, non mi sembra che con operazioni di retrospezione di

Invece, ci avventuriamo nel passato più risalente, quello dell'esperienza giuridica romana.

La frequentazione di luoghi istituzionalmente deputati alla componente maschile della società ¹⁴, l'appropriazione di modalità comunicative 'nuove', *extra mores* (dalla gestualità alla parola, ed in questo spazio, dai gemiti e lamenti fino alle sue forme più complesse, come il discorso), le rende protagoniste di un cambiamento e rivelatrici di una comunicazione al femminile di 'argomento politico' *in domo*, *in urbe* ed *extra muros* attraverso forme espressive per immagini, parole e scritti.

Ci occuperemo di una particolare comunicazione *per verba* ¹⁵ o *sine verba* (a seconda della prospettiva dalla quale approcciamo il fenomeno). Vale la pena qui ricordare che alcuni comportamenti corporali – ad esempio i gesti di saluto, di ossequio – i quali trovavano trattazione in studi antropologici e sociali mentre erano in ombra negli studi giuridici, oggi guadagnano terreno e vengono studiati, come quello di cedere il passo alle matrone ¹⁶, con nuovo interesse.

Nel I secolo, Columella rende al lettore una fotografia nostalgicamente esemplare della condizione femminile ¹⁷ che registra uno scenario ¹⁸, forse, al-

questo genere riesca ad affermare una sua presenza, anche se una tematica come quella dei diritti umani appare ghiotta perché, oltre ad essere immersa nella contemporaneità, è indubbiamente 'di moda'...». Inoltre, su questa linea, M. CASOLA, *Diritti fondamentali dell'uomo e l'attuale uso della categoria 'persona'*, in 1789-2019: Responsabilità e prospettive dell'homo europaeus nel 230° anniversario della Dichiarazione dei Diritto dell'uomo e del cittadino, Roma, 2022, p. 57 ss., praecipue p. 59.

¹⁴) Cfr. F. ROHR VIO, Matronae nella tarda repubblica: un nuovo profilo al femminile, in Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno (Venezia 16-17 ottobre 2014), Trieste, 2016, p. 1 ss.

¹⁵⁾ Circa la valutazione del silenzio, Cfr. ad esempio, F.M. DOVETTO, Silenzi e voci di donne nell'antichità classica, in La lingua, le lingue e le donne, Atti della giornata (Bologna, 16 gennaio 2009), in Quaderni del CIRSIL, 9, 2010, p. 1 ss.; A. MAIURI, La polisemia del silenzio nel mondo latino tra politica, diritto e religione, in Silenzio e Parola nella Patristica, XXXIX Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana (Roma, 6-8 maggio 2010), Roma, 2012, p. 1 ss.; M. BETTINI, Il profumo della voce, in I Quaderni del Ramo d'oro on-line, 6, 2013-2014 (Atti del Convegno: Prestare la voce [Siena, 21-22 febbraio 2014]), p. 1 ss.; G. IERANÒ, L. SPINA, Antichi silenzi, Milano, 2015, passim; G. GRECO, Il rifiuto della figlia alle nozze in diritto attico, ebraico e romano, in TSDP, 11, 2018, p. 30 nt. 65 con bibliografia.

¹⁶) Cfr. l'interessante studio di A.D. MANFREDINI, *Cedere il passo alle signore*, in *Fundamina. A Journal of Legal History*, 20.2, 2014, reperibile online.

¹⁷) Cfr. G. PUGLIESE, Appunti per una storia della protezione dei diritti umani, in IDEM, Scritti giuridici (1985-1995), Napoli, 2007, p. 109 ss., il quale rivendica l'utilità di

ternativo (o alternativo, nella mia lettura ¹⁹), il quale restituisce un'ottica di autonomia ed indipendenza alle donne, indicando (Colum. *De re rust.* 12. *praef.* 4-5 ²⁰) quali siano i *domestica negotia* ²¹ di competenza muliebre, oscurando

individuare i precedenti dei moderni diritti umani contro la radicale posizione di M. VIL-LEY (Le droit et les droits de l'homme, Parigi, 1983), per il quale essi, lungi dal configurarsi quali veri e propri diritti, altro non sarebbero che «pure e semplici rivendicazioni o, rispettivamente, proclamazioni politiche o sociali», Pugliese ritiene che i diritti umani, prodotto di correnti politiche e di pensiero maturate nei secoli XVII e XVIII, siano stati preceduti «da diritti in più o meno ampia misura ad essi corrispondenti e che risalgono ad epoche lontane o lontanissime» (110). Una posizione di chiusura sul tema è stata espressa anche da M. TALAMANCA, L'antichità e i "diritti dell'uomo", in Atti dei Convegni lincei, 174. Convegno in occasione del cinquantenario della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In onore di Paolo Barile, Roma, 2001, p. 48 ss.: «l'attenzione per i diritti dell'uomo nell'antichità è accesa, nei singoli studiosi, dall'interesse per questa tematica nel presente, onde – con atteggiamento tutto sommato abbastanza ingenuo e un po' sprovveduto - si va, con animo simpatetico, alla ricerca dei precedenti antichi della fenomenologia moderna, volendoli a tutti i costi ritrovare, ma riuscendo al massimo a riscontrare delle analogie nei contenuti di situazioni o rapporti giuridici allora tutelati con quelli che rientrano negli attuali "diritti dell'uomo" nella loro ormai non brevissima storia». Una interessante prospettiva diacronica è proposta da M. PANI, *Il* costituzionalismo di Roma antica, Roma-Bari, 2010, p. 109 ss. Da ultimo, riflessioni importanti, che aprono nuovi percorsi all'indagine giuridica, si leggono in L. SOLIDORO, Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell'esperienza romana e l'attuale uso della categoria 'persona', in TSDP, 11, 2019.

- 18) L'Autore, nostalgicamente, evoca le modalità di esistenza di un lontano passato, quando il marito lavorava direttamente il proprio podere e la moglie accudiva alla casa e conservava i beni prodotti. Si leggano anche gli studi di C. GAFFORINI, *L'immagine della donna romana nell'ultima repubblica*, in *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità*, Milano, 1992, p. 153 ss.; C. GAFFORINI, *Le mogli romane di Antonio: Fulvia e Ottavia*, in *RIL*, 128, 1994, p. 109 ss.; EADEM, *Livia Drusilla tra storia e letteratura*, in *RIL*, 130, 1996, p. 121 ss.
- ¹⁹) Cfr. LAMBERTI, *Donne romane*, cit., p. 61 ss., con ampia bibliografia in nota; C. SORACI, *Donne, pane e annona nel mondo romano*, in *Der Stifter und sein Monument. Gesellschaft Ikonographie Chronologie. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zum Provinzialrömischen Kunstschaffen (Graz, 14. bis 20. Juni 2017) (cur. B. POROD, P. SCHERRER), Graz, 2019, p. 404 ss. nt. 2 ss., con bibliografia.*
- ²⁰) Colum. De re rust. 12. praef. 4-5: (...) natura comparata est <opera> mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam; itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam itinera et labores pacis ac belli, id est rusticationis et militarium stipendiorum, deus tribuit. Mulieri deinceps, quod omnibus his rebus eam fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit (...). Cfr. F. CENERINI, La donna romana, Bologna, 2002, p. 21 s.
 - ²¹) Più oltre, Columella spiega in dettaglio più oltre: guidare e curare la servitù

una sorta di lotta di genere, di cui saranno future protagoniste le appartenenti al sesso femminile.

Infatti, nella società coniugale, l'autore, probabilmente come vuole una certa dottrina ²², intravede – nella divisione di compiti economici tra moglie e marito ²³ – una parità ²⁴; nel senso che, pur essendo distinti, sono omologhi ²⁵:

^{(12.1.4; 12.3. 1°}cpv.); custodire ordinatamente e tenere la contabilità di quanto viene portato in casa, si tratti di prodotti, di suppellettili o di attrezzi (12.2 e 12.3.1-5); provvedere — dirigendo — alla lavorazione della lana, al vitto e alla pulizia nonché a una serie di veri e propri lavori aziendali, quali l'allevamento del bestiame, la tosatura delle pecore etc. (12.3. 4°cpv.). In dottrina, ad esempio, G. LOBRANO, "Uxor quodammodo domina". Riflessioni su Paul. D. 25.2.1, Sassari, 1989, p. 76 s. nt. 60.

²²) Cfr. G. TOZZI, *Economisti greci e romani*, Milano, 1961, p. 147 ss.; p. 335 ss., in particolare p. 343. Inoltre, LOBRANO, *Uxor quodammodo domina*, cit., p. 76 s. nt. 60.

²³) S. DIXON, A Family Business: Women's Role in Patronage and Politics at Rome 80-44 BC, in C&M, 34, 1983, p. 91 ss.

²⁴) La uxor domina nella domus la troviamo in Macrobio (Sat. 1.15.22); anche per Sant' Agostino Conf. 9.8.17, le donne maritate sono dominae, con una specifica competenza muliebre (Cum autem ad maritos veneritis, factae dominae apothecarum et cellariorum). Anche la formula del sacrum nuptiale (dove tu Gaio, io Gaia) depone in questo senso. Cfr. Plutarco (Quaest. rom. 30), Cicerone (Pro Mur. 12.27), Quintiliano (Inst. or. 1.7.20) e l'anonimo autore del de praenominibus (c. 7). Altro elemento di parità, in antico, potrebbe essere considerato l'abbigliamento. Infatti, Varr. (1 vita p. R.) ap. Non. 867 s. L. Olim toga fuit commune vestimentum et diurnumet nocturnum et muliebre et virile. Gli uomini e le donne vestivano allo stesso modo. In altro senso, Cfr. Hov. Ars amat. 2.727-728, cfr. 719 ss., e 682 ss. e Lucr. Rer. nat. 4.1192 ss.; Plut. Confr. Licurgo/Numa 4.1. ed anche Musonio Rufo, neostoico, che nella XII Diatriba (seconda metà del I secolo d.C.) difende la parità sessuale donna/uomo.

²⁵) All'equiparazione giuridica dei due sessi non approdò neanche la filosofia cristiana, tradendo le sue stesse premesse: Non est servus neque liber, non est masculus neque foemina (Paul. ad Galatos 3.28). Comunque, ci sono testimonianze [D. 25.2.1, Paul. 7 ad Sab. (la societas vitae fa la uxor quodammodo domina), Liv. 1.9.14 (societas fortunarum omnium), Quint. Decl. 19.7 (coniugalis societas nella quale cuncta miscentur), Decl. 247 (ius matrimonii expletum ... patrimonium iungendum)] che indicano la uxor come socia del marito. In questa luce, la societas coniugale non viene identificata come comunione di affetti ma anche come fenomeno associativo di beni (fortunarum omnium). Nella tradizione letteraria (Plaut. Cas. prol. 37) non difettano riferimenti ad una situazione di titolarità condivisa della uxor, in relazione al patrimonio che viene considerato di esclusiva appartenenza del marito. Cfr. anche, LOBRANO, Uxor quodammodo domina, cit., p. 68; F. LAMBERTI, Suggestioni in tema di praesumptio Muciana, in Rivista di Diritto Romano, 5, 2005, nt. 53. Sottile appare la problematica sottesa ad un rescritto imperiale del 197 (C.I. 9.9.1), nel quale gli imperatori Severo ed Antonino (o la cancelleria) vagliano ipotesi di accusa iure mariti vel patris da parte di Cassia. Sul punto, diffusamente ed acutamente, C. TERRENI, Le ragioni di una moglie tradita: note in margine a C.9.9.1, in TSDP, 11, 2018, nt. 3 ss.

il reperimento della ricchezza tramite il commercio, è dell'uomo; la gestione della azienda domestica, appartiene alla donna ²⁶.

2. La tradizione circa la condizione giuridica della donna, nell'antichità, appariva fortemente condizionata da una 'ultima' lettura delle fonti ²⁷, databile nei primi decenni del secolo scorso, ispirata a valori astrattamente conservatori ²⁸ che implicavano un rango ²⁹, per così dire, diversificato ³⁰ (nonostante fos-

con bibliografia, reperibile online.

- ²⁷) Giustamente, si esprime, nei termini che riportiamo di séguito, T.J. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle donne*, 6/7, 2010/2011, p. 89 ss., in particolare p. 97 s., la quale ricorda che «Paolo, il quale, in relazione alla impossibilità per alcune categorie di persone di eser citare le funzioni di giudice, contrappone altrettanto esplicitamente coloro i quali non possono a causa della loro condizione naturale, come i sordi e i muti od anche i malati di mente o gli impuberi, ai quali temporaneamente o perennemente manca il giudizio, alle donne, alle quali l'ufficio di giudice viene vietato "solo" dalla consuetudine, non perché esse manchino di giudizio...».
- ²⁸) Infirmitas, imbecillitas e levitas (Gaio, 1.144-145, fa risalire la prescrizione alle XII tavole [5.1]: Veteres voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi leuitatem in tutela esse; exceptis uirginibus Vestalibus quas liberas esse uoluerunt: itaque etiam lege XII tab. cautum est, cfr. M. ALBANA, ...ne quem magistratum, cui provincia obvenisset, uxorcomitaretur (Tac. Ann. 3, 33, 4): presenze femminili alseguito di magistrati e militari nelle province, in Studia Europaea Gnesnensia, 16, 2017, p. 129 nt. 7), mollier da cui mulier sono i lemmi utilizzati dal latino giuridico al fine di descrivere la debolezza femminile. Sul punto, Cfr. diffusamente, F. MERCOGLIANO, La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione, in TSDP, 4, 2011, p. 1 ss., consultabile online. LAMBERTI, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale, cit., p. 61 ss., con bibliografia meno recente. Cfr. le incapacità dedicate, E. NARDI, La incapacitas delle feminae probosae, in Studi Sassaresi,

²⁶) Anche se non mancano, esempi diversi. Si vedano i casi, ad esempio, di Eumachia (ILS 3785, 6368, R. CIARDIELLO, Donne imprenditrici a Pompei. Eumachia e Giulia Felice, in The Material Sides of Marriage Women and Domestic Economies in Antiquity [cur. R. GERG], Roma, 2016, p. 223 ss.), la quale a Pompei, finanziando opere pubbliche (W.O. MOELLER, The Building of Eumachia. A Reconsideration, in American Journal of Archaeology, 76.3, 1972, p. 323 ss.), sostenne la carriera politica del figlio, Marco Numistro Frontone, divenuto poi duoviro; di Turia (E.A. HEMELRIJK, Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae, in CQ, 54, 2004, p. 185 ss.; P. KEEGAN, Turia, Lepidus, and Rome's Epigraphic Environment, in Studia Humaniora Tartuensia, 9, 2010, p. 1 ss.; J. J. OSGOOD, Turia. A Roman Woman's Civil War, London, 2014), nome convenzionale (così anche LAMBERTI, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale, cit., p. 63 nt. 8) la quale, anche se tra disagi, riuscì a non polverizzare una grande eredità; Giulia Felice, proprietaria di una intera insula, dalla quale traeva proventi locativi (CIARDIELLO, Donne imprenditrici a Pompei. Eumachia e Giulia Felice, cit., p. 229 ss.). Cfr. inoltre, la raccolta di scritti a cura di C. PENNACCHIO, F. VITELLI, Le donne imprenditrici. Evoluzione del ruolo nella storia, Napoli, Roma, 2014, passim.

17.2, 1939, p. 83 ss. Recentemente, M. CASELLA, Il ruolo di Galeria Valeria nelle dinamiche della politica tetrarchica, in Klio, 102.1, 2020, p. 236, la quale riconosce a Galeria Valeria «che abbia costituito un anello di congiunzione essenziale in momenti importanti della genesi e dello sviluppo dell'esperienza politica tetrarchica.». Anche dal punto di vista educativo rilevano le differenze, sul punto, F. LAMBERTI, Elementi giuridici nell'educazione femminile in Africa proconsolare fra II e III sec. d.C. Gli esempi di Pudentilla e Perpetua, in Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità (cur. F. LAMBERTI, P. GRÖSCHLER, F. MILAZZO), Lecce, 2015, p. 199 ss., con bibliografia; EADEM, Doctae puellae: alcuni esempi di istruzione femminile nelle classi medio-alte di età imperiale, in Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società, VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità (cur. P. FERRETTI, M. FIORENTINI), Trieste, 2020, p. 37 ss., con bibliografia e disegno degli interventi in letteratura. Da altro punto di vista, N. ELIAS, Il mutevole equilibrio di potere tra i sessi. Uno studio di sociologia processuale: l'esempio dell'antico Stato romano, in Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali, 5.9, 2015, p. 79 ss. Indicativo è il laconico lamento di Lattanzio, nell'Epitome (Lact. Epit. 33 [38] 5: Quanta erit infelicitas urbis illius, in qua virorum oicia mulieres occupabunt), il quale rileva la disgrazia di una città nella quale alle donne fossero attribuiti compiti pubblici e politici, i quali, per tradizione, afferivano alla sfera maschile. Infatti, il pudore, secondo il mos maiorum, stringente virtù della condotta matronale, le relegava in una dimensione privata, ma in particolar modo le regole che governavano la vita istituzionale, militare, civica interdicevano l'attività pubblica alla componente femminile della società. Cfr. F. CENE-RINI, F. ROHR VIO, Introduzione, in Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero, Atti del Convegno (Venezia 16-17 ottobre 2014) (cur. F. CENERINI, F. ROHR VIO), Trieste, 2016, p. VII. Sotto un profilo culturale, il corpo femminile appare costruito per sembrare più debole del corpo maschile. Il corpo non è rappresentato in sé stesso, ma come terminus ad quem del corpo maschile, il quale, dotato di una forza superiore e di un correlato diritto all'esercizio di questa forza su chi è essenzialmente più debole. La edificazione di un'identità maschile forte (riconoscimento di un diritto naturale di comandare) presuppone una controparte che dia concretezza ad una tale ipotesi, di un oscuro che ne riveli la chiarezza. La debolezza dell'organismo della donna legalizza l'esercizio dell'uomo sul suo corpo in modalità, apparentemente, contraddittorie, come la violenza e la protezione, poli all'interno dei quali la cronaca prevalente colloca la violenza di genere.

²⁹) Non difettano eccezioni, T. COREY BRENNAN, Perceptions of Women's Power in the Late Republic: Terentia, Fulvia, and the Generation of 63 BCE, in A Companion to Women in the ancient World (cur. S.L. JAMES, S. DILLON), Malden, Oxford, 2012, p. 354 ss.

³⁰) Conquista relativamente recente, nell'ambito di una stessa comunità, è l'uguaglianza di tutti coloro che la compongono. Infatti, il principio illuministico, cominciò a prendere piede alla fine del 1700 (databile nel 1776 è la dichiarazione di diritti della Virginia) e trovò pace nelle dichiarazioni francesi del 1789 e del 1793. La Costituzione francese, 1795, contiene il nodo «la legge è uguale per tutti». G. MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età moderna*, in *AHDE*, 81, 2011, p. 1005 e riflessioni ivi contenute. In precedenza, già la letteratura, M.L. LENZI, *Donne e madonne. L'educazione*

se civis 31) rispetto a quello dell'uomo 32, tant'è che, per delinearla, sarebbe ap-

femminile nel primo Rinascimento italiano, Torino, 1982, p. 107, si esprimeva in questi termini «Tra maternità incessanti e morti precoci, incapacità giuridiche e conseguente inettitudine agli affari, obbedienze religiose e castità imposte, la concessione delle briciole di una pur fervida e nuova cultura umanistica non poteva migliorare né compensare la realtà di una condizione femminile profondamente triste e subalterna». Esempio di atteggiamento culturale sociale verso la condizione delle donne, può essere letto in CIL. I2, 1211 = CIL. VI, 15346 = ILLRP. 973 (Laudatio Claudiae): Hospes quod deico paullum est asta ac pellege/ h{e}cic est sepulcrum hau(d) pulc(h)rum pulcrai feminae/ nomen parentes nominarunt Claudiam/ su<0>m mareitum corde deilexit s{o}uo/5 gnatos duos creavit horunc alterum/ in terra linquit alium sub terra locat/ sermone lepido tum autem incessu commodo/ domum servavit lanam fecit dixi ab{e}i. Sul punto, LAMBERTI, Donne romane fra Idealtyupus e realtà sociale, cit., p. 62 ss.

³¹) L. PEPPE, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminile in Roma antica, Lecce, 2016, passim; IDEM, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana, Milano, 1984, p. 14 ss., ivi testimonianze tratte da Plauto, Terenzio, Cicerone, Livio e giuristi di età classica. Costante è apparso l'argomentare dell'Autore in La nozione di populus e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio, in Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik, Akten Eines Symposium (Freie Universität Berlin, 12-15 Juli 1988), Stuttgart, 1990, p. 325. Si leggano le osservazioni di L. ROBINSON, Women and the criminal Law, in Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella (cur. B. CAR-COPINO), Perugia, 1985, p. 529, F. GORIA, Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione della donna romana, in Atti del Convegno Nazionale di Studi su La donna nel mondo antico (Torino 21-22-23 aprile 1986) (cur. R. UGLIONE), Torino, 1987, p. 271, THOMAS, La divisione dei sessi nel diritto romano, cit., 166. Dubbi sono fioriti sulla circostanza che la donna romana potesse provocare e intercedere. Cfr. Liv. 3.45.8; 53.4; 55.6; 67.9; Cic. De orat. 2.199; maggiori lumi in F. CAVAGGIONI, Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana, Venezia, 2004, p. 205 ss., p. 213 s., PEPPE, Civis Romana, cit., p. 195 ss.; L. GAROFALO, La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne, in SDHI, 52, 1986, p. 451 ss. (ora in Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana³, Padova, 1997, p. 117 ss.).

³²) Isidori Hispalensis Episcopi, Etymologiarum seu Originum libri XX (XVIII. XV. 9), ed. W.M. LINDSAY, Oxonii, 1911: Testis autem consideratur condicione, natura et vita. Condicione, si liber, non servus. Nam saepe servus metu dominantis testimonium subprimit veritatis. Natura, si vir, non femina. Nam (Virg. Aen. 4, 569): varium et mutabile semper femina". Il passo delle Etymologiae di Isidoro dipende dai versi 569-570 del IV Libro del-l'Eneide, nei quali Virgilio mette in bocca al dio Mercurio parole che convincano Enea a seguire il suo fato ed abbandonare Didone: varium et mutabile semper /femina (similmente si esprime Calpurnio Siculo Ecl., 3.10: Mobilior ventis o! Femina). Cfr. ad esempio tra i tanti contributi, R. VIGNERON, J.F. GERKENS, The Emancipation of Women in Ancient Rome, in RIDA, 47, 2000, p. 107 ss.; P. GIUNTI, Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento, in Index, 40, 2012, p. 342 ss.; F. LAMBER-TI, 'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla presenza delle donne romane in ambi-

parso utile ricorrere, a mo' di esempio, alla stringa, estratta dal libro trentunesimo delle *Quaestiones* papinianee ed affidata dai Compilatori alla memoria dei *Digesta* (D. 1.5), la quale recita

D. 1.5.9 (Pap. 31 quaest): In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum ³³ quam masculorum ³⁴.

Papiniano sintetizza felicemente la presenza di una differenza rispetto al trattamento da riservarsi al genere femminile, essa viene presentata dall'estensore come una peculiarità della struttura ordinamentale romana. Infatti, l'aggettivo possessivo (*noster*) che accompagna il lemma *ius* pare avere una funzione restrittiva ³⁵, piuttosto che attributiva o dichiarativa. Tant'è che si potrebbe pen-

to giudiziario, in «El Cisne», II. «Violencia, proceso y discurso sobre género» (cur. E. HÖBENREICH, V. KÜHNE, F. LAMBERTI), Lecce, 2012, p. 189 ss.; S. DIXON, Women's work: perceptions of public and private, in EADEM, Reading Roman Women. Sources, Genres and Real Life, London, 2001, p. 113 ss.; F. LAMBERTI, Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio, in EADEM, La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica, Torino, 2014, p. 103 ss.

³³) Cfr. circa la condizione della donna, in epoca successiva, B.-U. HERGEMÖLLER, Masculus et femina: systematische Grundlinien einer mediävistischen Geschlechtergeschichte, Hamburg, 2001, passim.; F. SANTORO L'HOIR, The rhetoric of gender terms: 'man', 'woman', and the portrayal of character in Latin prose, Leiden, New York, 1992. Isid. Orig. 11.2.24, Thll., VI.457.27 ss. sv. femina, che recita: spectatur magis sexus femineus, quam persona.

34) Cfr. Peppe, Civis Romana, cit., p. 202 ss. Ancora, F. Mercogliano, «Deterior est condicio feminarum...», in Index, 29, 2001, p. 209 ss. (ora in IDEM, Fundamenta², Napoli, 2012, p. 205 ss.); IDEM, La condizione giuridica della donna romana, cit., p. 1 ss. (estr. online). Per un approccio di genere, in epoca successiva, M. SBRICCOLI, Deterior est condicio foeminarum: la storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere, in Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, 2011, p. 79 ss., P. GIUNTI, Identity, Belonging, Citizenship. The Boundaries of the Status of Women, in Diritto@Storia, 15, 2017, p. 1 ss. E' anche inferiore a quella di cui la donna antica gode, ad esempio, in Caldea fin dall'epoca di Hammurabi. In altro senso, A. VALENTINI, Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana, Venezia, 2012, passim. La donna, ad esempio, viene raffigurata con un minor numero di denti rispetto all'uomo, Cfr. Plin. Nat. Hist. 7.71: feminis minor numerus (scil. dentium); Solinus Mirabilia 1.71: ipsum dentium numerum discernit qualitas sexus, cum in viris plures sint, in feminis pauciores.

³⁵) Il riferimento appare indirizzato al diritto di famiglia e, in particolare, alla *potestas* sui sottoposti. Per quanto attiene alla potestà paterna, figura molto particolare, Cfr. già F.P. CASAVOLA, *Giuristi Adrianei*. *Nota Prosopografica di G. De Cristofaro*, Napoli, 1980, p. 197, A. PALMA, *Esclusione, inclusione, localismo dell'Impero romano e prospettive di comparazione*, in *Jus Online*, 4, 2020, p. 297 ss. Inoltre, recentemente, M. GIAGNORIO, *L'editto*

sare che l'asimmetria ³⁶ tra maschio ³⁷ e femmina ³⁸ potesse avere la sua ragione d'essere nella costituzione corporea³⁹, secondo la quale l'uomo è dotato di

adrianeo in Gai., inst. 1.55 e 93: la famiglia 'romana' degli stranieri, in Rivista di Diritto Romano, 21, 2021, nt. 2 ss., con l'articolata bibliografia al riguardo.

- ³⁷) L'etimologia di maschio deve essere agganciata alla radice sanscrita ma- o man-; che traduce pensare, da qui *mas-maris* = maschio, dal quale, ancora, *masculus* (diminutivo) ed, a cascata, originante maschio, in italiano. Attraente è la prospettiva che, secondo l'interpretazione etimologica, la virilità rappresentativa del maschio, ancora prima di rivelarsi nella forza fisica, è insediata nell'attitudine al pensiero. A proposito di male masculus, Cfr. Plaut. Cist. 4.2.39:
- ³⁸) Il tentativo di ricostruzione etimologica per la parola *femmina* percorre due possibili sentieri, comunque, confluenti nel concetto di fecondità procreatrice. Per uno, si parte dalla radice sanscrita dha-; in greco tha-; in latino fa- che riflette l'idea dell'allattamento (Cfr. shv., E.R. CURTIUS, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, 1948; Letteratura europea e Medio Evo latino [cur. R. ANTONELLI], trad. it. di A. LUZZATTO, M. CANDELA, C. BOLOGNA, Scandicci-Firenze, 1992); per altro (Cfr. C.E. GEORGES, Dizionario latino-italiano, Torino, 1907; C.E GEORGES, F. CALONGHI, Dizionario della lingua latina, Torino, 1918, shv.) si procede dalla radice sanscrita bhu-; in greco φύω, che traduce produco; in latino dalla fusione del prefisso foe-, in aggiunta il suffisso participiale -mina abbiamo foemina, colei che alimenta, che da nutrimento, che genera. Cfr. anche, A. CA-TANI, Sugli antichi nomi per la donna, in Letteratura & Società, 46/47, 2017, p. 34 ss., in particolare, p. 51 nt. 83, con bibliografia, il quale affronta (p. 2) il problema della percezione degli individui femminili e, ovviamente, maschili quali «nozioni portanti della fabbrica sociale. A prima vista, essi si presentano così ovvi e naturali che una riflessione sulle loro origini e sui loro significati può apparire ai più come un'oziosa e stravagante perdita di tempo. In realtà, nel corso di queste pagine sarà facile rendersi conto che pochi termini, in particolare quello di "donna", nascondono origini per niente ovvie e implicazioni più vertiginose e complesse di quanto l'apparenza suggerisca».
- ³⁹) Per una sezione del sapere medico al maschio, pare dovesse essere riconosciuta una migliore, più perfetta 'cottura' rispetto alla femmina nel corso della gestazione, momento nel quale la madre era considerata un contenitore. Cfr. E. NARDI, Il procurato aborto nel mondo greco romano, Milano, 1971, p. 107; IDEM, Tempo di formazione del feto secondo gli antichi, in Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, 77, 1990, p. 10. Ancora, M. CASOLA, Armatrici e marinaie nel diritto romano, in La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni, Quaderni del Dipartimento Jonico (cur. R. PAGANO, F. MASTROBERTI), 1, 2015, p. 3 ss., in particolare p. 4 nt. 2. Ben espresso da Isidoro di Siviglia (Orig. 11.2.8: Mulier vero a mollitie, tamquam mollier, detracta littera vel mutata, appellata est mulier. Utrique enim fortitudine et inbecillitate corporum separantur. Sed ideo maxima viri, mulieris minor, ut patiens viri esset).il concetto di donna biologica (F. SAN-

³⁶) J. BLOCK, Sexual Asymmetry. A Historiographical Essay, in Sexual Asymmety. Studies in Ancient Society (cur. J. BLOCK, P. MASON), Amsterdam, 1987, p. 1 ss. (con complesso apparato di fonti e bibliografia precedente, alla quale si rinvia) annunciò il concetto di sexual asymmetry, 'dissimmetria tra i sessi', in una raccolta di saggi, certamente datata, ma ancora vigorosa.

quella forza fisica della quale la donna è priva ⁴⁰ o che detiene in misura assai minore ⁴¹, ma su questo torneremo in nota ⁴², a proposito di altro lemma, afferente sempre alla sfera femminile ⁴³.

Il parere del giurista colora lo *status* delle donne entro un orizzonte di limiti, elevandone, sicuramente, la diversa dignità ⁴⁴ rispetto alle donne greche ⁴⁵, ideologicamente e materialmente confinate nel ruolo di passivi apparati

TUCCI, Virgo virago. Donne fra mito e storia, letteratura e arte, dell'antichità e Beatrice Cenci, Catania, 2008). Sul testo, M. ARDUINI, Il tema vir e mulier nell'esegesi patristica e medievale di "Eccli.", XLII,14: a proposito di una interpretazione di Ruperto Di Deutz, in Aevum, 54.2, p. 315 ss., praecipuae p. 321 s., con bibliografia in nota ed interessante indagine filologica, che si sposta da Lattanzio a Varrone. In realtà, i due lemmi non sono parenti, dato che provengono da radici lessicali diverse tra loro. Mollis, originariamente, significa gonfio, pieno, per cui il passo è breve rispetto a soffice, tenero; la radice di mulier, invece, quantunque non facilmente identificabile, parrebbe (Cfr. G. SEMERANO, ss.vv. mollis, mulier, in Le origini della cultura europea, II. Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee, 2. Dizionario della lingua latina e di voci moderne, Firenze, 1994) affrancare un valore semantico riconoscibile nel concetto di essere umano di sesso femminile, con conseguenziale riferimento alla procreazione/gravidanza. Comunque, la connessione etimologica di mulier/ mollis appartiene alla tradizione ed è molto diffusa. Cfr. R. KLINCK, Die Lateinische Etymologie des Mittelalters, Monaco, 1970, p. 77 s.

- ⁴⁰) La condizione 'diversa' della donna proveniva già dal grembo materno. Secondo Aristotele e San Tommaso, la *femina* doveva aspettare ottanta o novanta giorni per avere una anima, mentre il maschio la conquistava a quaranta giorni (Cfr. Giovanni Lido, *Sui mesi* 4.25).
- ⁴¹) Si legga, A. CHIRICOSTA, Mulier, Femina, Virgo, Virago, in Babelonline, 1.2, 2016, p. 201 ss., praecipue p. 203.
- ⁴²) Solamente il Cristo in relazione all'interpretazione della Genesi (1.27 = Matteo, 19.4) aveva sottolineato che Dio aveva creato maschio e femmina (*hâ 'adâm*) «a sua immagine» (*Gen.* 1.27), conferendo uguale dignità e libertà alle creature.
- ⁴³) Il termine virilità, frequentemente, viene legato a *virtus*, nel senso di tutto ciò che, fisicamente e moralmente, rende nobile; con una esplicita afferenza al genere maschile di tutto quello che è positivo. Se spingiamo oltre il nostro ragionamento e poniamo attenzione al discusso termine vergine (Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris [1932] 2001, p. 418 s., indica di provenienza ignota) scopriamo la derivazione, probabilmente, da *virga* = ramoscello, virgulto, tanto che per Ildegarda di Bingen la verginità era associata al verdeggiare. Cfr. M. PEREIRA. *Maternità e sessualità femminile in Ildegarda di Bingen: proposte di lettura*, in *Parto e maternità momenti della biografia femminile* (cur. L. ACCATI, V. MAHER, G. POMATA), Bologna, 1980, p. 564 ss.
 - ⁴⁴) F. CENERINI, *La donna romana. Modelli e realtà*³, Bologna, 2009, p. 11 ss.
- ⁴⁵) Come ce ne danno testimonianza la letteratura e le numerose iscrizioni sepolcrali, ad esempio, CIL I².1211 = CIL VI.15346 = ILLRP 973 (Laudatio Claudiae); nonché laudatio Thuriae (fine I sec. a.C., CIL IV.1527 = ILS 8393 e in FIRA, III², Firenze, 1969, 209 ss.); laudatio Murdiae (seconda metà, I sec. d.C., CIL IV.10230 = ISL 8394; Cfr. ad

riproduttivi ⁴⁶, ma pur sempre a margine di quanto riguardava il controllo delle situazioni soggettive ⁴⁷ e soprattutto del loro potere di esercitare diritti ⁴⁸.

Il che, per ciò che concerne l'esclusione della donna dalla vita pubblica ⁴⁹, potrebbe spiegarsi con lo spirito guerriero del popolo romano e dalla circo-

esempio, H. LINDSAY, The "Laudatio Murdiae": Its Content and Significance, in Latomus, 63.1, 2004, p. 88 ss.; C. PEPE, "La fama dopo il silenzio: celebrazione della donna e ritratti esemplari di bonae feminae nella laudatio funebris romana", in Le parole dopo la morte (cur. C. PEPE, G. MORETTI), Trento, 2015, p. 179 ss.), iscrizione di Allia Potestas; sul punto, cfr. CENERINI, La donna romana, cit., p. 17 ss. e p. 78 ss.; in particolare sulla laudatio Thuriae, Cfr. E.A. HEMELRIJK, Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae, in CQ, 51, 2004, p. 185 ss. e I. PIRO, «... Quod emancupata esset Cluvio ...». Riflessioni intorno ad alcuni passaggi della c.d. Laudatio Turiae, in Studi per G. Nicosia, 6, Milano, 2007, p. 155 ss., con bibliografia. Inoltre, sul tema, C. MASI DORIA, 'Ancilla efficitur'... 'in eo statu manebit': le conseguenze del SC. Claudianum per le donne di status libertino, in Mulier. Algunas historias e istituciones de derecho romano (cur. R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, MJ. BRAVO BOSCH), Madrid, 2013 p. 157 ss.; LAMBERTI, Donne romane fra Idealtyupus e realtà sociale, cit., p. 63 ss.

⁴⁶) Cfr. N. LORAUX, Grecia al femminile, Roma, Bari, 1993, p. 125 ss.; E. CANTA-RELLA, Identità, genere e sessualità nel mondo antico, in Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano) (cur. A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI), Pavia, 2010, p. 84 ss.; nonché, GIUNTI, Identity, Belonging, Citizenship, cit., p. 8.

⁴⁷) Per fonti e letteratura, si veda il dettagliato P. GIUNTI, Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento, in Index, 40, 2012, p. 342 ss. Inoltre, tra i molti, si leggano E. HÖBENREICH, Les femmes dans le droit romain, in Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal Master internazionale congiunto 'Femmes, civilisation et systèmes juridiques' (cur. D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI), Milano, 2007, p. 3 ss.; G. RIZZELLI, Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome antique, in Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal Master internazionale congiunto 'Femmes, civilisation et systèmes juridiques' (cur. D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI), Milano, 2007, p. 59 ss.; M.P. BACCARI, Alcune osservazioni sulla condizione della donna nel sistema giuridico-religioso, in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna, 1, Napoli, 2007, p. 253 ss.

⁴⁸) Così, GIUNTI, *Identity, Belonging, Citizenship*, cit., p. 8. La donna-operaia della rivoluzione, con la *Pétition des femmes du Tiers-État au Roi*, datata 1 gennaio 1789, reclama la parità dei due sessi davanti al lavoro e all'istruzione; prima ancora del 20 brumaio anno II-10 novembre 1793 (*Déclaration des droits de la femme*) allorquando si ammette il sesso femminile alle dignità, ai posti ed agli uffici pubblici, e si reclama l'uguaglianza con l'altro sesso innanzi alla vita (legislazione) ed alla morte (ghigliottina).

⁴⁹) Cfr. F. LAMBERTI, Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose', in Index, 40, 2012, p. 244 ss. Inoltre, F.M. DOVETTO, Etichette della voce femminile nell'antichità classica, in Parole di donne (cur. EADEM), Roma, 2009, p. 67 ss.

stanza che ella (occasionalmente) non partecipasse all'esercito, così come strutturato con la riforma serviana ⁵⁰, tanto da essere nucleo armato, unità censuaria votante⁵¹ e, per questo, composto dei soli elementi ai quali riconoscere la soggettività, fondando la discriminazione, non tanto su qualità fisiche, antropologiche, ma solo sociali. Il passo ulteriore, nella proiezione sociopolitica, è breve: il limite si regge sulla circostanza che l'autotutela e la guerra erano considerati gli strumenti migliori per dirimere le controversie. Una volta riconosciuta l'impossibilità di patecipazione all'esercito, di conseguenza, si ritiene interdetto l'uso di questi rimedi, anche in senso traslato o sussunto, nel processo, nella vita pubblica o nell'agone politico; individuandone, in queste espressioni giuridico sociali, il punto saliente nella stilizzazione di un presunto esercizio di autotutela, strumento fondato sulla forza fisica riconosciuta al corpo umano, in relazione ad una appartenenza di genere.

Le parole che compongono la stringa, sopra riferita, sembrano state scelte

⁵⁰) Ancora una volta soccorre Columella (De re rust. 12. praef. 4-5: [...] natura comparata est <opera> mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam; itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam itinera et labores pacis ac belli, id est rusticationis et militarium stipendiorum, deus tribuit...), il quale, dopo aver delineato una serie di situazioni che contraddistinguono i compiti del marito rispetto alla moglie, ci offre con due macroaree la motivazione della differenza tra queste due categorie economiche, nel senso che agli uomini vengono attribuite (da una mano estranea all'umanità) le fatiche per procurare il sostentamento (agricoltura) e quelle del servizio militare. Innanzitutto, l'Autore sembra frettolosamente liquidare la collocazione femminile, prestando attenzione (preferenziale) a quella maschile, alla quale segue una enumerazione esplicativa che si conclude con una esemplificazione legata ai lavori in pace ed in guerra. Un unico fil rouge lega i predetti lavori, ossia la collocazione censitaria, la quale è riconosciuta, occasionalmente, ai soli uomini. Per il domum servare, si legga, ad esempio, CIL 6.15346 = 1.1211 = ILS 8403 = ILLRP 973; anche CIL 8.152 = ILTun 297 = CLE 516. In dottrina, R. FRASCA, Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini, Bari, 1996, p. 144 s.; F. LAMBERTI, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal domum servare e lanam facere al meretricio more vivere, in Quaderni lupiensi di storia e diritto, 4, 2014, p. 61 ss.; SORACI, Donne, cit., p. 404 ss.

⁵¹) A latere, Cfr. S. SCIORTINO, Sull'adozione da parte delle donne, in AUPA, 51, 2006, p. 309 ss., in particolare p. 323 nt. 34, con il richiamo a Gell. Noct. Att. 5.19.10, a proposito di Livia e Galba. In precedenza, gli Studiosi (P. ZANNINI, Studi sulla tutela mulierum, I. Profili funzionali, Torino, 1976, p. 177 s., con discussione della opinione della dottrina) ben misero in evidenza che «Il passo di Gellio afferma dunque che le donne non possono essere adottate per populum, e la ragione viene indicata nella mancanza di comitiorum communio». Sempre in relazione alla circostanza che 'cum feminis nulla comitiorum communio est' (Gell. Noct. Att. 5.19.10), Cfr. una opinione presente in dottrina, P. ARCES, Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di adoptio e adrogatio nelle Notti Attiche e nelle Istituzioni, in TSDP, 13, 2020, p. 12 ss.

da Papiniano con molta cura (scorgiamo un richiamo a Gaio, 1.144, e da questo passo, il riferimento agli antichi appare legittimante), rivelandone anche una sensibilità che va letta, secondo parte della dottrina ⁵², non certo come femminismo *ante litteram*, piuttosto come espressione di esclusioni da capacità riconosciute agli appartenenti al sesso maschile ⁵³, in molti ma non in tutti casi.

Già l'ablativo *articulis* (diminutivo di *artus*, sensibile appare il retroterra anatomico, e sinonimo di *membrum*, come porzione più o meno estesa del corpo) ⁵⁴ esprime la complessità dell'ordinamento – in quanto lemma che permette una ricchezza di pensiero davvero versatile – e quale elemento di divisione di normazioni rappresenta il nodo tematico di sviluppo di leggi e regolamentazioni, che sono costituiti da una serie di giunture.

In questi nodi (tematici) si rinviene, come tramanda il passo – in verità – breviloquente, che *deterior est condicio feminarum* 55 quam masculorum 56, rendendo evidente che la diversità e reversibilità della *condicio* (e degli *status*)

⁵²) In tal senso, MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana*, cit., p. 10 nt. 19.

⁵³) Null'altro che il riconoscimento dello *status* come fascio di capacità, come contenitore di possibilità, dal quale prelevare o immetterne alla bisogna.

⁵⁴) Cfr. P. LASPIA, L'articolazione linguistica. Origini biologiche di una metafora, Roma, 1997, p. 12.

⁵⁵⁾ Femina possiede la stessa radice di fecundus, 'fruttifera'. Ancora da femina, composto fe-, che significa nutrire, derivato, poi, dalla radice indoeuropea dhe- (nutrire), ed un suffisso -mena che rimanda ad un participio medio-passivo. Viene, poi, femmina (francese, Femme = donna, moglie). Cfr. E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes, I, Paris, 1969, p. 32. Inoltre, si leggano le riflessioni di M.A. POLO DE BEAU-LIEU, Mulier et femina: les dénominations de la femme dans un recueil d'exempla, l'Echelle du Ciel de Jean Gobi Le Jeune, in Éducation, prédication et cultures au Moyen Âge. Essai sur Jean Gobi le Jeune, Lyon, 1999, online http://books.openedition.org/pul/20010, che si esprime in questi termini «Femina est un terme ancien, dont la racine indo-européenne + dhe7 signifie "téter, sucer, traire", ce mot serait l'ancien participe présent "qui allaite". De cette connotation animale, femina conserve un sens assez péjoratif, malgré une brève mode chez les poètes de l'époque impériale. Dans la Vulgate le terme n'est employé que 16 fois (contre 487 occurrences de mulier) pour évoquer les relations sexuelles ou les phénomènes physiologiques propres à la femme». Si legga Cic. Mil. 7.2 (nobilissimae feminae).

⁵⁶) A conferma della circostanza che le discriminazioni colpivano i diritti politici e civili, possiamo chiamare a testimone la tradizione di Aulo Gellio, secondo il quale: *Noct. Att.* 5.19.10: *Neque pupillus autem neque mulier, quae in parentis potestate non est, adrogari possunt: quoniam et cum feminis nulla comitiorum communio est...*; nonché quella gaiana delle *Institutiones* (Gai 1.101: *Item per populum feminae non adoptantur, nam id magis placuit.* Cfr. anche, SCIORTINO, *Sull'adozione da parte delle donne*, cit., p. 324. Ancora, P. ARCES, *Note in tema di sacrorum detestatio*, in *Diritto@Storia*, 5, 2006, not. 8.

degli esseri umani si conciliano con la mobilità nelle situazioni delle persone fisiche. L'impiego di siffatta terminologia potrebbe spiegarsi in relazione alla circostanza che *status* traduce «un fascio stabile di relazioni giuridiche complesse e consolidate, e non appare perciò applicabile alla situazione servile, mentre a sua volta *condicio* indica generalmente un evento incerto o una situazione transitoria – significato quest'ultimo evidentemente non applicabile alla solidità e alle garanzie tipiche della condizione dei cittadini liberi» ⁵⁷.

Il nastro di parole, comunque, contiene ulteriori punti di riflessione. Circa *condicio*, abbiamo or ora detto. Poi c'è l'uso dei lemmi *femina* e *masculus*, il che denota una specifica selezione dei generi ⁵⁸, quasi grammaticale, applicabile ad esseri animati ed inanimati, come se si stesse facendo un discorso fuori contesto: la combinazione dei tre dati socioeconomici (condizione, femmina, maschio) rende la materia, oggetto della definizione, liquida e vischiosa.

3. La pietra miliare alla quale ancorare il percorso è, senza dubbio, l'ulpianea *summa* delle incapacità femminili, che ha riscosso notevole fortuna in dottrina ⁵⁹, secondo la quale l'esclusione delle donne dagli *officia* (sia civili ⁶⁰ che pubblici ⁶¹) sarebbe dovuta imputarsi ad una incapacità della forza dell'emancipazione femminile, che avrebbe sofferto una battuta di arresto di fronte ad insormontabili motivazioni di principio ⁶².

D. 50.17.2 (Ulp. 1 ad Sab.): Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis 63

⁵⁷) Cfr. G. MELILLO, *Personae e status in Roma antica*, Napoli, 2006, p. 12 ss.

⁵⁸) Il riferimento ai termini *mas* e *femina* li accosta alla *coniunctio*.

⁵⁹) Cfr. a questo proposito, il volume di L. Peppe, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica, Lecce, 2016, p. 301 s., il quale dedica al passo da noi indagato l'intero capitolo quinto, indicandolo come una «sintesi (quasi) perfetta» delle esclusioni cui erano soggette le cives Romanae. La circostanza che le donne, come riferisce Paolo in D. 5.1.12.2, venissero escluse dagli officia civilia e dalle magistrature trova fondamento non nella natura – dal momento che esse, come i servi, hanno iudicium – ma nei mores, Cfr. V. MAROTTA, Cittadinanza e condizione giuridica delle donne in Roma repubblicana e imperiale (A proposito di Leo Peppe, Civis Romana), in Diritto@Storia, 15, 2017, nt. 2. Inoltre, C. CASCIONE, Matrone vocatae in ius: tra antico e tardoantico, in Index, 40, 2012, p. 238 ss.

⁶⁰) Così, TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita*, cit., p. 4 ss. nt. 8, 9, 10 con bibliografia.

⁶¹) Cfr. TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita*, cit., p. 6 nt. 11 con bibliografia.

⁶²) E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2014, p. 241.

⁶³) Cfr. E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma (cur.* A. MOMI-GLIANO, A. SCHIAVONE), 4, Torino, 1989, p. 557 ss. In relazione all'esercizio del-

remotae sunt ⁶⁴ et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare ⁶⁵ nec pro alio intervenire nec procuratores existere ⁶⁶. 1. Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere.

Il frequentatissimo escerto, in poche e secche battute, traccia le linee essenziali delle (in)capacità del genere femminile in ambito pubblico ⁶⁷, richiamando il

l'avvocatura, Cantarella annovera, nel periodo repubblicano, casi (eccezionali) nei quali le donne sostennero direttamente in giudizio le loro ragioni, anche se fu loro vietato, in ogni caso, postulare pro aliis. Si legga, V. CARRO, ... Et ius et aequom postulas ... Studio sull'evoluzione del significato di postulare, Napoli, 2006, p. 118 ss. Comunque, in particolar modo le fonti letterarie non dimenticano di tramandare figure femminili attive ed attrici in campi esclusivamente maschili, in letteratura, Cfr. LAMBERTI, Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato, cit., 243, ntt. 1-2. Val. Max. 8.3 pr., etichetta l'in iudiciis tacere come l'unico habitus aderente alla condizione naturale ed alla verecundia stolae. Sul punto, A. BUONOPANE, Una voce di chi non aveva voce: i graffiti delle donne, in Opinione pubblica e forme di comunicazione a Roma: il linguaggio dell'epigrafia, Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi 2007, Faenza, 2009, p. 231 ss., con articolato apparato bibliografico; Iuv. Sat. 6.242 ss.: Nulla fere causa est in qua non feminalitem / moverit. Accusat Manilia, si rea non est. / Conponunt ipsae per se formantque libellos, / principium atque locos Celso dictare paratae. Le donne, fra le altre cattiverie delle quali Giovenale le rende protagoniste nella sesta satira 'contro le donne', in prima persona, si presentano da accusatrici, compongono gli atti giudiziari e si ergono a peritae iuris piú degli stessi esperti. Si v. sui passaggi in esame fra altri N. BENKE, Women in the Courts: an Old Thorn in Men's Sides, in Michigan Journal of Gender and Law, 195, 1995-1996, p. 196 ss.; Giovenale, Contro le donne (Satira VI), introduzione, traduzione e commento della satira VI³ (cur. F. BELLANDI), Venezia, 2003, p. 33 ss.

⁶⁴) Cfr. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, cit., p. 164, secondo il quale. «Le donne erano tenute lontane dai 'doveri civili' che portavano ancora il nome di 'doveri maschili': in diritto privato come in diritto pubblico cittadinanza e mascolinità si confondevano quando l'azione di un soggetto, superando la propria persona e il proprio patrimonio, raggiungeva altri grazie alla capacità di ciascuno ad agire a nome di un terzo. Questo è precisamente il dominio elargito dagli officia vietati alle donne: ci si trova la rappresentanza, la tutela, l'intercessione, la procura, la postulazione per altri e infine l'azione legale, quando l'interesse perseguito non era quello del richiedente ma quello della comunità politica (come la pubblica accusa o l'azione popolare)».

⁶⁵) Per le riflessioni circa la radice indoeuropea del lemma, l'impiego tecnico del verbo nel processo ed altro, si legga F. FASOLINO, *Postulare iudicem*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese* (cur. L. GAROFALO), 2, Padova, 2012, p. 243 ss., praecipue p. 244 nt. 7 ss.

⁶⁶) La *femina* viene reputata incapace di addossarsi la responsabilità di situazioni che coinvolgano la partecipazione di altri, si può 'interessare' degli affari propri, se non danneggi il prossimo. In questo senso si esprime, nel 207 d.C., Settimio Severo (C.I. 2.12.4).

67) Sul punto, A. ARJAWA, Women and law in late antiquity, Oxford, 1996,

divieto, da ascrivere, probabilmente ⁶⁸ a Numa ⁶⁹, di svolgere officia ⁷⁰ civilia

p. 243 ss. Merita, comunque, citazione un passo della *Pro Cluentio* di Cicerone (54.148), nella quale si discquisisce della *lex Cornelia*, istitutiva della *questio de sicariis et veneficis*, ed in particolare si spiega che *quicumque* abbia confezionato, compravenduto, tenuto per uso personale o fornito veleno, può essere sottoposto a processo dinnanzi ad una *quaestio*. Quello che ci intriga è il *quicumque* che viene esplicitato come *omnes viri*, *mulieres*, *liberi*, *servi*. In dottrina, divergenze di opinioni si contendono A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecth der Römischen Republik*, Berlin, 1869, p. 6 s.; E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna, 1927; rist. Roma, 1964, p. 121 s., *praecipue* p. 122 nt. 4. In merito alla vicenda di Mesia, A.J. MARSHALL, *Roman ladies on trial: the case of Maesia of Sentinum*, in *Phoenix*, 44.1, 1990, p. 50, secondo il quale sostiene che Mesia testimonierebbe la partecipazione attiva delle donne al processo: «The case of Maesia ... merits particular attention if it challenges the principle of women's exclusion from the *quaestio* system».

⁶⁸) Diversa appare l'opinione di Dion. Hal. *Ant. rom.* 2.25.6, il quale la attribuisce a Romolo. In relazione a ciò, Cfr. P. Giunti, *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 57 ss.; C. CASCIONE, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in *Homenaje al profesor A. Torrent (cur.* A. CALZADA GONZÁLEZ, Á. MAURILLO VILLAR, S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ), Madrid, 2016, p. 114.

⁶⁹) Plut. *Comp. Lyc. et Num.* 3.10; Per Romolo, *D.H.* 2.26.1; Plut. *Popl.* 85; ibid. 15.5. Non a caso, Plutarco ricorda il ratto delle Sabine, indicandole come modello di fedeltà, accolto nell'immaginario collettivo romano, in quanto a séguito del ratto riuscirono a comporre le opposte esigenze, mettendo fine al conflitto insorto. Ad esempio sono riportate da Hor. *Epod.* 2.39-48 e Staz. *Silv.* 5.3.121-126.

⁷⁰) F. CANCELLI, Saggio sul concetto di 'officium' in diritto romano, in RISG, 9, 1958, p. 384 s., nel quale possiamo rilevare una certa equivalenza officia civilia/officia virilia; IDEM, sv. Ufficio (diritto romano), in ED, 45, Milano, 1992, p. 621 ss.; A. DELL'ORO, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano, 1960, p. 17 ss. Maggiori lumi in S. DI-XON, 'Infirmitas sexus': womanly weakness in Roman law, in TJ, 52, 1984, p. 360 s., il quale imputa ai mores la 'rimozione' (che mi sembra termine quasi tecnico) delle donne dagli officia civilia; S. DIETER, Die melete des Eustathios Rhomaios über die Befugnis der Witwe zur Mordanklage, in ZSS, 117, 1987, p. 591; E. KOCH, Vom Versuch, die Frage, 'ob die Weiber Menschen sein, oder nicht', aus den Digesten zu beantworten, in RJ, 1, 1982, p. 173 s., p. 177 s. Esplicito appare F. MERCOGLIANO, Sulla rilevanza giuridica della divisione tra i sessi, in Mélanges Wolodkiewicz, 2, Warszwa, 2000, p. 608 nt. 59, p. 609 nt. 64, il quale, senza mezzi termini, chiarisce che «postulare pro aliis, ..., per una donna avrebbe avuto il significato di realizzare contro natura spudoratamente un officium virile». Altra luce riflette l'argomentare di B. FELDNER, Zum Ausschluss der Frau vom römischen 'officium', in RIDA, 47, 2000, p. 382, il quale individua nella esclusione delle donne dall'officium (cariche pubbliche, amministrative, giuridiche) perché, come da parere ulpianeo (D. 50.17.2 pr.), riservate agli uomini (officia virilia), in particolare la limitazione riguardante la magistratura viene motivata dalla convenzione e non dalla mancanza del iudicium. Ancora, B. FELDNER, Women's exclusion from the Roman 'officium', in Forum Historiae Iuris, 2002, p. 4 s.; non si manchi di leggere le osservazioni di L. PELLECCHI, 'Innocentia eloquentia est'.

vel publica 71.

Il tratto si colora di interesse già alle prime battute, nelle quali si chiarisce che le *feminae* ... *remotae sunt*. Il vocabolo che incarna il soggetto della frase appare obbedire ad una sistematica escludente gli appartenenti al genere femminile. Il verbo, poi, utilizzato per indicare l'azione, è di movimento (rafforzato dalla particella *re*) e ventila l'ipotesi che, in origine, la preclusione al femminile potesse non essere contemplata ⁷², prospettando che l'imposizione del riserbo ed il divieto di ingerenza pubblica fosse stata prevista solo successivamente, come abbiamo detto a proposito di Numa, al fine di garantire alle matrone onore e dignità, nonostante fossero *civis* ⁷³, come se non dovessero essere

Analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio, Como, 2012, pp. 79, 93. Non dimentichiamo quanto sia spinoso esplicare il termine officium, il quale rappresenta un lemma presente sia nel linguaggio morale (anche il proposito di Cicerone [De off. 1.7.1] di chiarire il termine sembra non essere riuscito, vedi, E. GABBA, Per un'interpretazione politica del 'de officiis' di Cicerone, in Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, 34, 1979, p. 117 ss.) che in quello giuridico. Ad una diffusione di tal tipo corrisponde una certa liquidità del significato. La polisemia del termine, registrata anche nei passi dei Digesta (D. 50.17.1, Paul. 16 ad Plaut., riferisce dell'efficacia di una norma; D. 1.5.14, Paul. 4 sent., attiene alle funzioni organiche del corpo umano; D. 43.1.2.1, Paul. 63 ad ed., si occupa de dovere naturale e morale di provvedere ai propri congiunti; D. 38.1.1, Paul. de var. lect., traduce l'assistenza dei liberti; D. 50.15.4.5, Ulp. 3 de cens., riporta la professione o la mansione attinente a operazioni amministrative; D. 1.18.6.5, Ulp. 1 opin., repertoria l'apparato organico di una funzione pubblica; D. 49.14.46.7, Herm. 6 iur. epit., risponde alla gestione d'interessi o patrimonio altrui), in maggioranza paolini, dai quali emerge che gli officia (civilia) incarnano, pur sempre, attività a vantaggio di altri. Ancora, TERRENI, Le ragioni di una moglie tradita, cit., nt. 8 ss. con bibliografia.

71) F. BOTTA, Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica, in Donne e diritto. Un dibattito (cur. M. MASIA, M.V. SANNA), Cagliari, 2019, p. 77 ss., in precedenza IDEM, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia, Cagliari, 1996, passim; C. TERRENI, Le ragioni di una moglie tradita: note in margine a C.9.9.1, in TSDP, 11, 2018, p. 1 ss. (estr. online); recentissimo, F. BOTTA, Il marito 'adulter'. Attorno alla rilevanza giuridica dei 'mariti mores' in età classica (e a un recente scritto), in TSDP, 13, 2020, p. 6 s. (estr. online). Ancora, per la ricostruzione del rapporto tra feminae e officia civilia vel publica, Cfr. PEPPE, Civis Romana, cit., p. 301 ss., alla quale si rinvia anche per la bibliografia.

⁷²) Potremmo ricordare, a tal fine, il linguaggio del corpo. Infatti, Plutarco (in riferimento alle Sabine) e Valerio Massimo (riguardo alle matrone a favore di Coriolano) ci tramandano - con espressioni sinonime ἐξίστασθαι μεν όδοῦ βαδιζούσαις, e feminis semita cederent) - una antica tradizione, in omaggio alla quale per gli uomini nasce l'obbligo di cedere il passo alle matrone. Sul punto, MANFREDINI, Cedere il passo alle signore, cit., § 4.

⁷³) Sul punto, Cfr. PEPPE, Civis Romana, cit. passim; IDEM, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana, Milano, 1984, p. 14 ss. (con bibliografia e fonti); sempre dello stesso AUTORE, La nozione di populus e le sue valenze. Con un'indagine

escluse dagli *officia* ⁷⁴, ma è la natura che le aliena. Secondo Ulpiano, le femmine, proprio perché rimosse, non possono essere *iudices*, né magistrati; non possono *postulare*, né intervenire *pro alio*; non possono essere *procuratores*. A ben guardare sono tutte attività attinenti alla sfera, non solo pubblica, ma processualpubblicistica, sussunte dall'antica capacità di guerreggiare, alla luce delle cognizioni moderne, riportate *nominatim*, quasi a suggellare un 'insuccesso' pregresso, che ne ha portato all'esclusione.

Accompagna questa mesta esplicazione, un passo – frutto della riflessione di Paolo – nel quale il giurista si allinea a questo principio – tradizionalmente accettato – secondo il quale le donne dovevano essere escluse, non *natura* ma *moribus* ⁷⁵, dalle funzioni di giudicante, fondando l'inidoneità fem-

sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio, in Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten Eines Symposium 12-15 Juli 1988. Freie Universität Berlin, Stuttgart, 1990, p. 325. Si legga, inoltre L. ROBINSON, Women and the criminal Law, in Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella (cur. B. CARCOPI-NO), Perugia, 1985, p. 529, F. GORIA, Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione della donna romana, in Atti del Convegno Nazionale di Studi su La donna nel mondo antico (cur. R. UGLIONE), Torino 21-22-23 aprile 1986, Torino, 1987, p. 271, Y. THOMAS, La divisione dei sessi nel diritto romano, in L'antichità (cur. G. DUBY, M. PER-ROT), tr. it. Roma, Bari, 1997³, p. 166. Molto probabilmente le donne non potevano esercitare la provocatio né l'intercessio tribunicia, espressione della libertà (Liv., 3.45.8; 53.4; 55.6; 67.9; Cic. De orat. 2.199). Sul punto, CAVAGGIONI, Mulier rea, cit., p. 205 ss.; PEP-PE, Civis Romana, cit., p. 195 ss.; L. GAROFALO, La competenza a promuovere 'iudicia populi'avverso donne, in SDHI, 52, 1986, p. 451 ss. [ora in Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana³, Padova, 1997, p. 117 ss.]. Il pensiero di Ulpiano potrebbe intendersi come la constatazione di un dato di fatto, un oggettivo stato arbitrario, che potrebbe rimandare all'esperienza ed alla coscienza sociale.

⁷⁴) Circa l'officium, si legga, E. BERNET, De vi atque usu vocabuli officii, Vratislaviae, 1930; F. CANCELLI, Saggio sul concetto di officium in diritto romano, in RISG, 92, 1957-58, p. 351 ss.; IDEM, Nota preliminare sull'officium civile, in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, 1, Torino, 1960, p. 229 ss.; IDEM, s.v. Ufficio (diritto romano), in ED, 44, Milano, 1992, p. 639 ss.; J. HELLEGOUARC'H, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république, Paris, 1963, p. 152 ss.; G. NEGRI, La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici, Milano, 1974, p. 199 ss.; p. 239 ss.; I. CREMADES UGARTE, El officium en el derecho privado romano. Notas para su estudio, León, 1988; J.L. MURGA, El 'officium', in Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca, 6, Napoli, 2001, p. 1 ss.; E. STOLFI, Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e III secolo d. C., Napoli, 2011. Sui limiti, si legga N. RAMPAZZO, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione, Napoli, 2008, p. 84 ss.

⁷⁵) Circa i *mores*, Cfr. A. STEINWENTER, s.v. *mores*, in *PWRE*, 16.1, 1933, p. 293 ss.; C. GIOFFREDI, sv. *mores*, in *NNDI*, 10, Torino, 1964, p. 919 ss.; M. TALAMANCA, *I 'mores'*

minile non su dati fisici (sesso ⁷⁶) quanto piuttosto su elementi formali.

D. 5.1.12.2 (Paul. 17 ad ed.): Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. Lege impeditur, qui senatu motus est. Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur ⁷⁷.

Il giurista dichiara che non a tutti può essere conferita la nomina di giudice da coloro che ne hanno l'ufficio. Ad alcuni la funzione è interdetta *ex lege*, ad altri in relazione alla *natura*, ad altri dalle costumanze degli antenati. I sordi, i muti, a causa di una limitazione naturale temporanea o perpetua (vedi l'ipotesi dei

e il diritto, in IDEM, Lineamenti di storia del diritto romano², Milano, 1989; W. BLÖSEL, Die Geschichte des Begriffes 'mos maiorum' von den Anfängen bis zu Cicero, in Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik (cur. B. LINKE, M. STEMMLER), Stuttgart, 2000, p. 25 ss.

⁷⁶) P.L. ZANNINI, s.v. Sesso (diritto romano), in ED, 42, Milano, 1989, p. 1 s.; J. BEAUCAMP, Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du IIIe au VIe siècle, in RDHF, 54, 1976, p. 485. Di recente, TERRENI, Le ragioni di una moglie tradita, cit., p. 7 nt. 15, con bibliografia.

⁷⁷) A proposito della traduzione di *surdus mutus* in D. 5.1.12.2, Cfr. C. LANZA, *Un* dubbio esegetico 'creato' dall'Ed. Mommsen del Digesto, in Problemi della traduzione dei Digesta gustinianei nelle lingue europee (cur. L. MINIERI, O. SACCHI), Napoli, 2007, p. 117 ss., il quale sottolinea che nell'editio maior dei Digesta, Paolo pare ricordare fra gli incapaci, per cause naturali, ad espletare le funzioni giudicanti anche i sordomuti. L'assenza del segno di interpunzione (virgola) fra i lemmi invoglierebbe la traduzione surdus mutus e non come il portatore di due invalidità distinte (sordo/muto). Altre testimonianze - per indicare la compresenza dei due difetti, non considerando sordità e mutismo come patologie, necessariamente, associate – sembra usassero preferibilmente la locuzione surdus et mutus. Contra, A. GUARINO, Marginalia, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanistica, 20-21, 2007-2008, p. 250, con dibattito dottrinale. Ancora, A. CHATELARD, Minorité juridique et citoyenneté des femmes dans la Rome républicain, in Clio. Femmes, Genre, Histoire [Online], 43, 2016, p. 23 ss. Sul passo e l'atteggiamento, più morbido, forse di Paolo, Cfr. CHIUSI, La fama nell'ordinamento romano, cit., p. 89 ss., in particolare p. 98. Inoltre, C. LANZA, Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di diritto classico, in BIDR, 90, 1987, p. 510 s.; B. RANTZ, Valère Maxime 8,3. Des Avocates à Rome?, in RIDA, 33, 1986, p. 188; J. PLESCIA, The development of the doctrine of 'boni mores'in Roman law, in RIDA, 34, 1987, p. 271; G. VIAREN-GO, Studi sulla tutela dei minori, Torino, 2015, p. 4, secondo la quale «tra i giuristi del principato ricorre la distinzione tra officia civilia e publica, in particolare in passi che riguardano l'esclusione della donna da tutti gli uffici ritenuti virili». Inoltre, sul passo, C. MEDI-CI, Ricerche sulla tutela mulierum, diss. Milano Bicocca, 2013, boa.unimib.it, p. 100 ss.

furiosi) e gli impuberi, perché iudicio carent, non possono. La normativa, poi, impedisce di nominare giudice chi senatu motus. Per ultimi sono indicati limiti per femmine e schiavi, i quali subiscono restrizioni moribus, non perché non abbiano iudicium, ma perché receptum est, o in altri termini, è acquisito, come di tradizione ⁷⁸, che non siano abilitati ad esercitare funzioni in officia civilia. Proprio perché provvisti di iudicium, a loro svantaggio non può essere richiamata, come causa escludente, né l'infirmitas sexus, che avrebbe legittimato una esclusione natura (vedi i sordi), né la pudicitia sexui, che giustificherebbe il divieto di postulare pro aliis, ex D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 ad ed.).

La sintesi di quanto fino ad ora detto è che le *feminae*, escluse dagli uffici civili e pubblici, non potevano essere giudici ⁷⁹, né magistrati né chiedere provvedimenti o garantire per terzi, né essere procuratori a favore di altri ⁸⁰. In poche parole veniva loro negato l'esercizio di attività che le frapponessero a scudo tra un utente ed il mondo giuridico, il tutto parrebbe sempre legato alla incapacità difensiva in battaglia (non componente dell'esercito = non abilitato ad esercitare attività in pubblico, o, almeno, non quelle residuate da una astrazione dei compiti svolti nella difesa della città).

4. I comportamenti delle donne, cui ricollegare una responsabilità penale – intesa in senso moderno di imputabilità ⁸¹ (veneficio, adulterio, stupro) –

⁷⁸) L. PEPPE, *Civis Romana*, cit., p. 212. Bisogna sottolineare che l'impiego della locuzione *receptum est* pare avvertire la presenza di un dibattito giurisprudenziale nel corso del quale diverse opinioni sono state poste a confronto ed abbiano confluito in un solo alveo, fino a testimoniare il raggiungimento di un accordo circa la questione.

⁷⁹) Cambia la condizione giuridica della donna nel Medio Evo, con particolare riferimento al suo *status* processuale, rispetto alla considerazione precedente. Nonostante le prescrizioni tramandateci dalla Compilazione giustinianea e dal *Decretum Gratiani*, l'attività giurisprudenziale, tra la seconda metà del XII secolo e l'inizio del XIII, ammise l'esercizio al femminile della funzione giurisdizionale *ex licentia principis* o a causa dello *status* personale. A mezzo della decretale *Dilecti filii* (datata 4 novembre 1202), Innocenzo III riconosce la *potestas iudicandi et arbitrandi* femminile quando viene esercitata sulla base di una *consuetudo approbata*. La decisione del Pontefice e l'orientamento giurisprudenziale possono essere legittimati alla stregua delle interconnessioni fra *ius commune e iura propria*. Sul punto, diffusamente, G. MINNUCCI, *La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del diritto comune*, in *Vergentis*, 4, Junio 2017, p. 77 ss.; anche, con lo stesso titolo, in Justice, *Mercy and Law. From revenge to forgiveness in the History of Law, Murcia (Spain) December 13-16 2016*, Murcia, 2018, p. 285 ss.

⁸⁰⁾ Esprime dubbi, CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano*, cit., p. 97 ss.

⁸¹) Dei crimini al femminile, o meglio, dei grandi processi alle matrone parla Livio (Liv. 10.31; Liv. 25.2.1-15; Liv. 25.1; Liv. 8.18).

sembrano innestate in un *hortus conclausus* ⁸², patrimonio di una sorta di cultura patriarcale, la quale, ed in tal senso una parte della dottrina, «tenne fuori – anche dal processo di criminalizzazione primaria – comportamenti femminili potenzialmente lesivi, nella convinzione di poterli 'addomesticare' col solo mezzo della *vis viri* dentro il rassicurante recinto della *potestas paterna vel maritalis*».

Una simile dipendenza contribuì a stravolgere «pesantemente il rapporto tra le azioni delittuose e il loro trattamento processuale», con la ovvia conseguenza di una sottorappresentazione delle donne nelle aule giudiziarie ⁸³, ad eccezione dei grandi processi contro le matrone avvelenatrici ⁸⁴, così come repertoriati dalle fonti ⁸⁵, anche se il racconto sembra piuttosto riagganciarsi al

⁸²⁾ D. HOXHA, Donne criminali fra dottrina e prassi alla fine del XVIII secolo, in Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, http://www.historiaetius.eu 9, 2016. Le forme repressive delle condotte femminili punibili andavano dai iudicia populi, quaestiones perpetuae, cognitiones extra ordinem al tribunale domestico o al pontifex maximus (nei giudizi contro le vestali).

⁸³) M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti, 1972-2007, I, Milano, 2009, p. 1251.

⁸⁴⁾ Livio tramanda il ricordo di quattro processi per veneficium (331 a.C., 180 a.C., 179 a.C. e 154 a.C.) dei quali furono protagoniste nel ruolo di imputate alcune matronae. Cfr. C. RUSSO RUGGERI, Cognatorum decreta e veneficia matronarum nel II secolo a. C., in Iuris Antiqui Historia. An international Journal on Ancient Law, 1, 2009, p. 225 ss. inoltre, G. VALDITARA, Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana, Torino, 2015, p. 19 s., p. 59 ss.

⁸⁵⁾ Nel 331 a. C. si verificò un grave caso di veneficia matronarum, forse il primo (Cfr. T. SPAGNOLO VIGORITA, Utilitas publica. Denunce e pentiti nel mondo romano, in Panorami, 6, 1994, p. 265; C. VENTURINI, 'quaestiones ex senatus consulto', in Processo penale e società politica nella Roma repubblicana (cur. IDEM), Pisa, 1996, p. 107 ss.; P. CERA-MI, La collaborazione processuale: le radici romane, in Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna (cur. P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI), Torino, 2003, p. 269 s.; RUSSO RUGGERI, Cognatorum decreta e veneficia matronarum nel II secolo a. C., cit., p. 225 ss. nt. 1 ss., con bibliografia. In quel caso circa 170 matrone, secondo il racconto liviano, e non solo di Livio (Liv. 8.18.4-10; Val. Max. 2.5.3; Oros. 3.10), vennero condannate nel corso di un giudizio pubblico ed in pubblico vennero giustiziate. Dal principio del II secolo a.C., invece, si registra una partecipazione dei congiunti nella repressione del veneficium o di reati assimilabili, nei quali fossero coinvolte, o ne fossero autrici, donne, come - ad esempio - si verificò nell'affaire dei Baccanali. Cfr. Liv. 39.8.4-8. In dottrina, ad esempio, L. MONACO, Veneficia matronarum. Magia, medicina e repressione, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, 4, Napoli, 1984, p. 2014 s.; RUSSO RUGGERI, Cognatorum decreta e veneficia matronarum nel II secolo a. C., cit., p. 225 nt. 4; G. ANSEMO ARICÒ, Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia, Torino, 2012, p. 95 nt. 234, p. 237 nt. 708, con bibliografia.

topos donna velenosa (avvelenatrice ⁸⁶), tema ripreso poi in età imperiale ⁸⁷, tant'è che parte della dottrina ⁸⁸ non esprime dubbi sulla imputabilità muliebre delle quattro situazioni tradite dalle fonti letterarie ⁸⁹.

I racconti di eventi emergenziali ⁹⁰ – di episodi svoltisi in momenti di crisi dell'assetto sociale e politico ⁹¹ – esprimono tradizioni di principii ed effetti, alcune volte sottonotati, altre volte sopra le righe, addomesticati alle contingenze. Nella tematica affrontata, l'attenzione delle fonti si è concentrata, essenzialmente, sugli imputabili del reato ⁹², trascurando una piega significativa, il

⁸⁶⁾ Come si spiega, in letteratura, l'accostamento mulieres/venena. Certamente esso è governato da motivazioni di ordine antropologico, storico e psicologico. Sappiamo che le donne avessero una maggiore confidenza con sostanze animali o vegetali, a scopi magico-curativi (MONACO, Veneficia matronarum, cit., p. 2020 ss.; M. BETTINI, Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi, Torino, 1998, p. 287 ss.; I. NÚNEZ PAZ, La mujer romana. Aspectos magicos-religiosos y repercusión penal, in Labeo, 44, 1998, p. 280; CANTARELLA, Passato prossimo, cit., 73 ss.) attinenti alla fisiologia femminile, ai morbi ginecologici, alla prevenzione delle gravidanze, all'aborto, agli anticoncezionali, al parto come alla bellezza e all'amore (J.M. RIDDLE, Contraception and abortion from the ancient world to the Renaissance, Cambridge, 1992, p. 16, p. 81, p. 91; M. BETTINI, Il ritratto dell'amante, Torino, 1992, p. 297; CAVAGGIONI, Mulier rea, cit., 73). Cfr. Plin. Nat. Hist. 20.226; 28.67; 70; 246; 253; 262 che riferisce anche di piacula di obstetrices e meretrices.

⁸⁷) Appare plausibile, come tramanda Tacito (*Ann.* 12.66.2; 13.15.3) che Locusta, avvelenatrice gallica, fosse schiava. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe un dato: la facilità della sua incarcerazione ed il successivo sfruttamento da parte di Agrippina e Nerone, al fine di realizzare i loro scopi. Cfr. S. GUALERZI, *Schiave fedeli sino alla morte*, in *Studia historica. Historia Antigua*, 25, 2007, p. 203 ss., *praecipue* p. 218 nt. 66.

⁸⁸) Cfr. A. VALENTINI, Matrone tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana, Venezia, 2012, p. 91 ss.

⁸⁹⁾ In realtà, solo per gli eventi del 331 e del 154 a.C., abbiamo l'identificazione delle responsabili, per gli altri casi (due) la tradizione o non reca delucidazioni circa il background degli imputati o, addirittura, utilizza solo un asettico lemma, quale *homines*. Da ciò si potrà facilmente dedurre che l'accusa *de veneficiis* afferisca, tradizionalmente, al genere femminile (si legga l'evento del 331 a.C.); mentre, storicamente, risulta asessuata.

⁹⁰) F. ROHR VIO, La voce e il silenzio: il dissenso delle matrone al tramonto della Repubblica, in Lo spazio del non-allineamento a Roma fra Tarda Repubblica e Primo Principato. Forme e figure dell'opposizione politica, Atti del Convegno: Lo spazio del non-allineamento a Roma fra Tarda Repubblica e Primo Principato. Forme e figure dell'opposizione politica, 11-12 aprile 2013 (cur. R. CRISTOFOLI, A. GALIMBERTI, F. ROHR VIO), Roma, 2014, p. 95 ss.

⁹¹) Cfr. E.M. AGATI MADEIRA, *La Lex Oppia et la condition juridique de la femme dans la Rome républicaine*, in *RIDA*, 51, 2004, p. 87 ss.

⁹²) Già nelle XII tavole era presente una disciplina per una simile imputazione, ma sarebbe diventata un reato, in senso tecnico, con la lex Cornelia de sicariis et veneficii dell'81 a.C.

ruolo dell'*ancilla* (come in Liv. 8.18.4-10) – sulla quale pur si è riflettuto, ma indagando il fenomeno delle delazioni ⁹³ – la quale, donna e *res*, ha rappresentato la chiave di accesso ⁹⁴ per la punibilità del reato.

Altro topos?

Non pare rinvenibile, a Roma, una preoccupazione normativa che serva a disciplinare l'attività dei collaboratori di giustizia (oggi D.L. 152/1991, convertito in L. 203/1991 e successive modifiche ed integrazioni). Nella repressione criminale del tempo, il correo dissociato (nel senso dell'*index* ⁹⁵) si evolve in collaboratore di giustizia e la differenza tra informatore e delatore, nella situazione antica, sembra quasi obliterata, tanto che i due lemmi appaiono suscettibili di una utilizzazione sinonimica ⁹⁶, ovviamente entro certi limiti ⁹⁷.

Giustamente, in dottrina, è stato sostenuto che «Il problema del possibile intervento delle donne nei processi criminali deve essere tenuto ben distinto dalla preclusione che esse incontravano in rapporto così alla funzione giudicante come all'esercizio dell'avvocatura nei processi civili, né è possibile instaurare alcun parallelo tra le due circostanze» ⁹⁸. Altra circostanza da sottolineare è che le testimonianze, recate dalle fonti, di delatrici nei processi precedenti l'instaurazione di *quaestiones perpetuae* ⁹⁹, affidate dal senato a singoli magistra-

⁹³) M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Milano, 2014, *passim*, con bibliografia precedente; E. CANTARELLA, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano, 2009, p. 32 ss.; A. VALENTINI, *Matronae tra novitas e mos maiourm. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Venezia, 2012, p. 34 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Lex Cornelia iudiciaria e pentitismo*, in *AUPA*, 58, 2015, p. 177 ss., in particolare, p. 181 s.

⁹⁴) La dottrina moderna (E. SILVERIO, *Indices, Delatores e Accusatores. Questioni terminologiche relative a 'delatori', 'correi dissociati' e 'collaboratori di giustizia'*, in *Bollettino della Unione Storia ed Arte*, III serie, 6, 2011, p. 248 ss.) ha proceduto ad analisi approfondite, a partire dall'indagine sui lemmi identificativi delle diverse realtà denunzianti.

⁹⁵) Cfr. M. VARVARO, Certissima indicia. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, in AUPA, 52, 2007-2008, p. 369 ss.

⁹⁶⁾ L'uso, promiscuo, di *index* quale delatore o di correo dissociato è testimoniato da Cicerone, nella *pro Cluentio* (in 7.21 ed 8.23 ([delatore]; in 13.38-39 [correo dissociato]). Ciò è significativo perché, in passo della *Divinatio in Q. Caecilium* ed il relativo commento dello Pseudo Asconio, i lemmi sono utilizzati per tradurre *index* solo come correo dissociato.

⁹⁷) Circa le previsioni legislative per gli *indices*, quali correi dissociati, si legga S. SCIORTINO, *Gli indices nel* riferimento al *crimen maiestatis* nel principato.

⁹⁸) TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita*, cit., p. 10.

⁹⁹) Cfr. ad esempio, C. VENTURINI, Processo penale e società politica nella Roma repubblicana, Pisa, 1996, p. 107; IDEM, rec. a D.A. CENTOLA, Le sofferenze morali nella vi-

ti per i reati di veneficio e Baccanali, rappresentano un dato da non sottovalutare. Questo perché, la *notitia criminis*, non implicava una "attività processuale" da parte dell'autore, ma piuttosto si vestiva da sollecitazione ad una repressione, basata – questa – su un dovere d'ufficio inerente all'*imperium* magistratuale ¹⁰⁰; non abbiamo, allo stato delle nostre ricerche, fonti che testimonino l'esercizio dell'accusa pubblica al femminile, dato che ha offerto l'assist alla riflessione dottrinaria a lasciare da parte, in linea ipotetica, questa eventualità ¹⁰¹.

Da fonti di età imperiale sembra non emergere un pregiudizio diffuso ¹⁰². Papiniano individua l'area dei soggetti *per relationem* ¹⁰³, nel senso che ha facoltà di accusare in giudizio *per vindicare* coloro contro i quali non è spinta a

sione giuridica romana, Napoli, 2011, in Scritti di diritto penale romano (cur. F. PROCCHI, C. Terreni), 2, Padova, 2015, p. 1125.

¹⁰⁰⁾ G. LURASCHI, Il 'praemium' nell'esperienza giuridica romana, in Studi in onore di Biscardi, 4, Milano, 1983, p. 239 s.; V. MANNINO, Alcune considerazioni sulla competenza in materia di normazione premiale nell'antica Roma, in Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano (cur. O. DILIBERTO), Napoli, 1993, p. 173 ss.

¹⁰¹) TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita*, cit., p. 10.

¹⁰²⁾ Il ius accusandi, in costanza di alcuni presupposti, non sempre vedeva le donne escluse dal generale divieto di adire il tribunale, tant'è che esso poteva essere disatteso e le donne potevano accusare (Cfr. F. BOTTA, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia', Cagliari, 1996, passim; L. GAROFALO, rec. a F. BOTTA, Legittimazione, interesse ed incapacità, Cagliari, 1996, p. 442, in Piccoli scritti di diritto penale romano (cur. IDEM), Padova, 2008, p. 195 ss.). Ancora F. LAMBERTI, Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose', in Index, 40, 2012, p. 244 ss. A tal fine si potrà leggere il titolo secondo del quarantottesimo libro dei Digesta, nel quale i Compilatori si sono occupati della legittimazione degli esclusi (donne, impuberi e infami). Troviamo una serie di pareri ascrivibili a giuristi quali Pomponio, Papiniano, Ulpiano e Macro, che occupano una sequenza, ordinata in rispetto dell'ordine cronologico. In estrema sintesi, Pomponio recita che le donne non hanno facoltà di accusare in un publicum iudicium, tranne i casi di vendetta della morte degli ascendenti, dei discendenti e quella del patrono, della patrona, dei figli e dei nipoti di questi ultimi. In poche parole, offre un repertorio preciso, che vediamo nella nota successiva. Cfr. J.D. CLOUD, The primary purpose of the 'lex Cornelia de sicariis', in ZSS, 68, 1969, p. 258 ss.; U. BRASIELLO, Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano. Cenni sulla evoluzione dell'omicidio, in SDHI, 42, 1976, p. 246 ss.; B. SANTALUCIA, Omicidio, in Studi di diritto penale romano, Roma, 1994, p. 107 ss.; F. BOTTA, Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'homicidium' in diritto romano classico, in Diritto@Storia, 12, 2014, consultabile online.

¹⁰³) Si legga pure, D. 48.2.1 (Pomp. 1 ad Sab.): non est permissum mulieri publico iudicio quemquam reum facere: nisi scilicet parentum liberorumque, et patroni, et patronae, et eorum filii, filiae, nepotis, neptis mortem exequatur (sul punto, anche, M. RAVIZZA, Pontefici e Vestali nella Roma Repubblicana, Milano, 2020, p. 167 nt. 697). Si noti la differenza.

produrre testimonianza in un publicum iudicium in forza della lex testimonium publicorum 104 .

Possiamo leggere

D. 48.2.2 (Pap. lib. 1 de adult.): Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio, veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum invitae non dicunt ¹⁰⁵.

Già la collocazione del passo nel titolo secondo del libro quarantottesimo dei *Digesta* è indicativa. Infatti questo fornisce una panoramica articolata di apporti circa la legittimazione degli esclusi (donne, impuberi e infami). Sono raccolti, in ordine cronologico, i pareri di Pomponio, Papiniano, Ulpiano e di Macro.

Il caso esaminato dal giurista testimonia la circostanza che, nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, si considerava il possibile esercizio dell'accusa da parte di donne, anche se limitata ad ipotesi programmate ¹⁰⁶, deroganti la *prohibitio propter sexum vel aetatem*, citata in D. 48.2.8 pr. (Macer. 2 *de publ. iud.*) ¹⁰⁷.

Il catalogo di quelli che *in quos mulier invita non dicit testimonium* è racchiuso in un passo paolino (D. 22.5.4) ¹⁰⁸, che per comodità di intenti rechiamo in nota. Riflettendo sui pareri ora richiamati, ci si accerta che le limitazioni soggettive dell'accusa, così come enucleati da Papiniano, risultano più estesi di

¹⁰⁴) L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988, p. 79.

¹⁰⁵⁾ În riferimento alla donna promotrice di accusa pubblica, Cfr. C. TERRENI, Turia: dubbi giustificati? Aspetti problematici di un'identificazione controversa, in Societas – ius, Munuscula di allievi a Feliciano Serrao, Napoli, 1999, p. 331 nt. 6. F. BOTTA, Il marito 'adulter'. Attorno alla rilevanza giuridica dei 'mariti mores'in età classica (e a un recente scritto), in TSDP, 13, 2020, online; IDEM, Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica, in Donne e diritto. Un dibattito (cur. M. MASIA, M.V. SANNA), Cagliari, 2019, p. 77 ss., ed ancora, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia, Cagliari, 1996, p. 360 ss.

¹⁰⁶) PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., p. 96.

¹⁰⁷) Cfr. la riflessione in TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita*, cit., p. 11 e la letteratura citata in nota. Inoltre I. CARNIO, *L'imperatore Traiano e la vedova*, in *Lexis*, 36, 2018, p. 405 ss.

¹⁰⁸) D. 22.5.4 (Paul. 2 ad leg. Iul. et Pap): Lege Iulia iudiciorum publicorum cavetur, ne invito denuncietur, ut testimonium litis dicat adversus socerum, generum, vitricum, privignum, sobrinum, sobrinam, sobrino natum, eosve qui priore gradu sint: item ne liberto ipsius, liberorum eius, parentum, viri, uxoris: item patroni, patronae: et ut ne patroni, patronae adversus libertos, neque liberti adversus patronum cogantur testimonium dicere.

quelli di Pomponio 109.

Papiniano riconosce la legittimazione femminile a *postulare* per una esteso intreccio di soggetti (affini e parenti), inoltre, Macro prevedeva – come ulteriore causa di legittimazione per la donna – anche l'*iniuria sua* (D. 48.2.11 pr.). Vale la pena rammentare, come è tradito dalle testimonianze (D. 48.12.3.1; 48.4.7.1), che le *mulieres* potevano esercitare, senza alcuna limitazione, il *ius accusandi* in riferimento al *crimen maiestatis* e *annonae*. Secondo Papiniano (D. 48.4.8) ¹¹⁰ esse venivano sempre ascoltate nei processi di *laesa maiestas*, circostanza che dette la possibilità a Fulvia, amante di un partigiano di Catilina, di denunciare la congiura, come ci riferisce Sallustio.

Sall. Catil. 23: in quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur: coniurationem denique Sergi Catilinae mulier detexit, et Marcum Tullium consulem iudicium instruxit 111.

La soluzione giuridica che dava la possibilità di perseguire la morte dei parenti (D. 48.2.11 pr.) risale, ad opinione di parte della dottrina ¹¹², ad un tempo antecedente al 61 d.C., data dell'emanazione del *senatusconsultum Turpillianum* ¹¹³, presumibilmente vigente nel ventennio di regno di Traiano.

Interessante, ancora, appare il parere espresso in un passaggio del libro *de iudiciis publicis* di Marciano che riferisce di una costituzione imperiale attribuita a Settimio Severo e Antonino Caracalla, grazie al quale il legislatore riconosceva legittimazione processuale, in tema di annona, ad una serie di persone, le quali, solitamente, ne erano sprovviste ¹¹⁴. Secondo la dottrina ¹¹⁵, la *ratio* che legittima l'eccezione proposta è da ricercarsi in un criterio in grado di 'derogare' i principi generali, attraverso la cognizione straordinaria che, in nome dell'*utilitas publica* ¹¹⁶, consentiva la trasgressione ¹¹⁷. In sintesi, è un criterio al

¹⁰⁹) In tal senso anche CARNIO, L'imperatore Traiano e la vedova, cit., p. 418 s.

¹¹⁰) Sul passo, C. MASI DORIA, *Periculum rei publicae*, in *Index*, 45, 2017, p. 10 s.

¹¹¹⁾ CARNIO, L'imperatore Traiano e la vedova, cit., p. 418 s.

¹¹²) F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia', Cagliari, 1996, p. 253.

¹¹³) PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., p. 89 ss.

¹¹⁴) R. SCEVOLA, *Utilitas publica*. 2. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, p. 268 ss.; M. RAVIZZA, *Sui poteri giurisdizionali del praefectus annonae in età del principato*, in *Jus Online*, 6.3, 2020, p. 61 ss., in particolare nt. 49.

¹¹⁵⁾ RAVIZZA, Sui poteri giurisdizionali, cit., p. 61 ss.

¹¹⁶⁾ Cfr. A. SCHIAVONE, Anni difficili. Giuristi e principi nella crisi del primo secolo, in Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone, Atti del Convegno Internazionale, Capri 25-27 marzo 1999 (cur. A. DE VIVO, E. LO CASCIO), Bari, 2003, p. 49; R. SCEVOLA, 'Utilitas publica'. I. Emersione nel pensiero greco e romano, passim; II. Elaborazione della

servizio o della legittimazione di leggi pubbliche (si veda il caso della *lex Iulia et Papia*), o rappresenta la ragion d'essere di una di queste, oppure potrebbe considerarsi una guida all'interpretazione, ossia un terreno battuto dalla giuri-sprudenza per creare nuovo diritto ¹¹⁸.

Il dettato del parere è del seguente tenore.

D. 48.2.13 (Marc. 1 de publ. iudic.): Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et Antoninus ¹¹⁹ rescripserunt. Famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione admittuntur. Milites quoque qui causa alienas deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt. Servi quoque deferentes audiuntur.

I *divi fratres* emanarono un rescritto nel quale veniva autorizzato un comportamento processuale derogativo in riferimento all'annona, legittimato da un interesse superiore individuato nella pubblica utilità ¹²⁰, secondo il quale la donna potesse venir ascoltata nell'ipotesi in cui accusasse davanti al prefetto dell'annona. Senza alcun dubbio, si ammettano anche quelli che si facciano portatori di accuse di delitto infamante. Pure i soldati, che non sono legittimati a denunziare le cause altrui, ma sorvegliano alla pubblica utilità, a maggior ragione vengono ammessi a questa accusa. Per di più i servi che accusano un tale delitto vengono ascoltati.

In sintesi, considerata la svezzata competenza femminile nell'ambito dell'alimentazione e dell'annona, in relazione alla attestata competenza di econome della famiglia, successivamente, con l'avvento dei Severi, le *mulieres* si videro riconosciute la capacità di sporgere denunce. Comunque poteva annoverar-

giurisprudenza severiana, Padova, 2012, p. 264, p. 307; P. SANTINI, *Utilitas publica*, in *Index*, 43, 2015, p. 153 ss. Per la bibliografia più antica, Cfr. I. MASTINO, "*Utilitas valuit propter honestatem*": Cicerone e il principio giuridico dell'utilitas, in Diritto@Storia, 11, 2013, nt. 15 ss.; consultabile online; inoltre, anche G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, p. 65 ss.

¹¹⁷) PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., p. 97 s.

¹¹⁸⁾ J. FORTUNAT STAGL, *Utilitas publica, ius naturale y protección de la natura*, in *Revista General de Derecho Romano*, 33, 2019, consultabile online.

¹¹⁹) Probabilmente fungibili con Marco Aurelio e Lucio Vero, tant'è che similmente Papirio Giusto nel libro primo *de constitutionibus*, ricollega ad un provvedimento di Marco Aurelio e Lucio Vero (D. 48.12.3.1, Papirius 1 de const.).

¹²⁰⁾ I. MASTINO, "Utilitas valuit propter honestatem": Cicerone e il principio giuridico dell'utilitas, in Teoria@Storia, 11, 2012, consultabile online, in particolare nt. 15 ss., con bibliografia. In precedenza, F. CROSARA, Concetto e ideale dello stato nel termine respublica secondo Cicerone, in Ciceroniana, online, 5.1.2, 1959, p. 83 ss.

si tra i diritti di nicchia, ogni qualvolta si registrasse una lievitazione del prezzo dei viveri, la circostanza che venisse loro permesso di testimoniare (*deferre*) ¹²¹ davanti al prefetto dell'annona ¹²². La gestione, ardua, dell'aumento dei prezzi degli alimentari coglieva la sensibilità imperiale, tant'è che Settimio Severo ed Antonino Caracalla concessero a donne, a soldati, a servi e ad un'altra discussa categoria (*famosi* ¹²³) la capacità di testimoniare davanti al prefetto dell'annona. Non deve stupire la collocazione storica di una simile soluzione, in quanto risulta ben nota la sensibilità di quella casata imperiale verso i problemi afferenti all'approvvigionamento alimentare ¹²⁴. Comunque non è da considerarsi isolata la direzione intrapresa da Settimio Severo e Caracalla, in quanto si insinuava in un alveo già battuto dai *divi fratres*, i quali portavano in evidenza l'efficacia di ascoltare le denunce femminili nelle questioni annonarie (*ad utilitatem annonae*, D. 48.12.3, Papir. 1 de const.) ¹²⁵.

L'eccezione al principio che vedeva le donne escluse dagli affari riguardanti la sfera pubblica riposava sulla pubblica utilità (propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem). In questo senso, si apriva, con grande senso di opportunità, a tutti i cittadini (quindi pure a coloro cui fosse negato il ius dela-

¹²¹) In tema, si legga, SORACI, Donne, cit., p. 404 ss., praecipue p. 407 ss. nt. 44 ss., con bibliografia; PETRACCIA, Indices e delatores nell'antica Roma, cit., p. 97 s., nonché, P. LEPORE, A proposito di MARIA FEDERICA PETRACCIA, Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicia proditus; in occultas delatus insidias, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2014, in Rivista Storica Dell'Antichità, 45, 2015, p. 174 ss.

¹²²⁾ La circostanza testimonia, almeno già dai *Divi fratres*, una funzione giudiziaria affidata a tale carica, nonché il peso assunto da tali attività, tanto da legittimarne l'inserimento in una raccolta di decisioni imperiali. Sul punto, B. KÜBLER, *Emendationen des Pandektentextes*, in *ZSS*, 11, 1890, p. 50; ancora H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture de l'annone. Service administratif imperial d'Auguste à Costantin*, Rome, 1976, p. 270 ss.

¹²³⁾ La maggior parte della dottrina contemporanea li considera equivalenti agli infames. Cfr. P. GARNSEY, Social status and legal privilege in the Roman empire, Oxford, 1970, p. 231; R. RILINGER, Humiliores-honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit, Monaco, 1988, p. 111. In riferimento ai milites, si legga, G. PROVERA, La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano, Torino, 1964, p. 20; per l'eccezione circa gli schiavi, Cfr. L. SCHUMACHER, Servus index. Sklavenverhör und Sklavenanzeige im republikanischen und Kaiserzeitlichen Rom, Wiesbaden, 1982, p. 186; P. HERZ, Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung, Stoccarda, 1988, p. 82 ss. Inoltre, SORACI, Donne, cit., p. 407, con bibliografia in nota.

¹²⁴) Cfr. SORACI, *Donne*, cit., p. 407, con bibliografia in nt. 47.

¹²⁵) Cfr. B. ROSSIGNOL, *La peste antonine (166 ap. J.-C.), Hypothèses 1999*, Paris, 2000, p. 1301 ss.

tionis quali mulieres, servi, milites e famosi), la possibilità di accusare ¹²⁶ davanti al praefectus annonae o di rendere informazioni qualora avessero avuto conoscenza di circostanze in grado di incidere negativamente sul vettovagliamento della Città ¹²⁷. Il procedimento, mediante il quale si perseguì il reato d'annona, poteva essere stimolato anche da un accusatore, così come avveniva, in precedenza, nei processi instaurati davanti alla relativa quaestio, istituita dall'augustea lex Iulia.

Comunque, fanno da contraltare ai *topoi*, figure femminili – alcune volte avvicinate al prototipo maschile – che hanno 'difeso', in *quaestiones*, la propria situazione senza l'ausilio maschile ¹²⁸ Mesia ¹²⁹, Carfania ¹³⁰), anche se la tradi-

¹²⁶) Cfr. il parere di Papiniano, contenuto in D. 48.2.2, nel quale il giurista, degrada il ruolo accusatorio delle donne ad una partecipazione investigativa. Sul punto, PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., p. 97 s.

¹²⁷⁾ RAVIZZA, Sui poteri giurisdizionali, cit., nt. 50 con bibliografia ed ampia disquisizione dei problemi circa l'uso ed il peso dei verbi deferre ed accusare.

¹²⁸⁾ Il riferimento è a Mesia Sentinate (Val. Max. 8.3.1, ricordata forse con biasimo, contra CHIUSI, La fama nell'ordinamento romano, cit., p. 95 s.), alla quale viene riconosciuto un animo maschile, nascosto dietro le sembianze femminili (Quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynen appellabant). L'aggettivo Androgine, nega qualsiasi attrattiva sessuale e, secondo Platone, contiene una connotazione dispregiativa (cfr. Plato Symp. 189; Lucr. 5.839; Liv. 27.11.4-5). Circa Mesia, fra i molti, F. MÜNZER, s.v. Maesia, n.10, in RE, 14, 1928, col. 232, p. 282 s.; A.J. MARSHALL, Ladies at law: the Role of women in the Roman civil courts, in Studies in Latin Literature and Roman History (cur. C. DEROUX), 5, Bruxelles, 1989, p. 35 ss.; IDEM, Roman Ladies on Trial: The Case of Maesia of Sentinum, in Phoenix, 44, 1990, p. 46 ss.; E. CANTARELLA, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano, 1996, p. 15 ss., p. 93 s.; M.C. ALEXANDER, Trials in the Late Roman Republic. 149 BC to 50 BC, Toronto, Buffalo, London, 1990, p. 180; LAMBERTI, Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato, cit., p. 244 nt. 3. Inoltre, N.F. BERRINO, Femina improbissima e inquietans: il divieto di postulare pro aliis, in Invigilata Lucernis, 24, 2002, p. 15 ss.; EADEM, Mulier potens. realtà femminili nel mondo antico, Galatina, 2006, p. 29 ss. Per completezza, secondo parte della dottrina (C. HERRMANN, Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine, Bruxelles, Berchem, 1964) l'accusa rivolta a Mesia era di adulterio.

¹²⁹⁾ Circa la veridicità della vicenda storica di Mesia, ci sono voci dubitative, cfr. F. SCHULZ, History of Roman Legal Science², Oxford, 1953, p. 93; A. WATSON, Law Making in the Later Roman Republic, Oxford, 1974, p. 172; per fenomeni antecedenti al 59 a. C., B.A. MARSHALL, A Historical Commentary on Asconius, Columbia, Miss., 1985, p. 41, p. 55 ss. Per la tradizione accolta da Valerio Massimo, R. HELM, s.v. Valerius Maximus, in PWRE, 8.1, 1955, p. 90 ss.; C. BOSCH, Die Quellen des Valerius Maximus, Stuttgart, 1929, passim; A. RAMELLI, Le fonti di Valerio Massimo, in Athenaeum, 14, 1936, p. 117; G. MASLAKOV, Valerius Maximus and Roman Historiography. A Study of the exempla Tradition, in ANRW, 1132.1, 1984, p. 437.

¹³⁰⁾ L. LABRUNA, Un editto per Carfania?, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, 1, Napoli,

zione riferisce di fenomeni legittimati da uno stato di necessità: mancanza dell'elemento maschile a difesa (vedi il caso di Ortensia ¹³¹).

Meno eclatanti sono quegli eventi della vita corrente, non ricollegabili a stravolgimenti emergenziali, non appartenenti a standards di tradizione, ma ugualmente confluenti nell'alveo della costruzione di una categoria di imputabilità, alcune volte, quasi, professionale.

Leggiamo il caso dell'ostetrica ¹³², del quale mi sono già occupata in un lavoro precedente ¹³³, riportato in

D. 9.2.9 (Ulp. 18 ad ed.): Item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier ¹³⁴ perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem manibus suis supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi mulier offerret, in factum actionem dandam,

1964, p. 415 ss. [= Adminicula, 3, Napoli, 1995, p. 167 ss.; già la dottrina ha sollevato dubbi sul suo nome (J. BRISCOE, V. Maximi, Facta et dicta memorabilia, I, Leipzig, 1998, p. 511 nt. 11). Ancora, C. KEMPF, Valeri Maximi Factorum et dictorum memorabilium libri novem, Lipsiae, 1888, accetta la scelta di J. BRISCOE, Valeri Maximi, Facta et dicta memorabilia, I, II, III, Stuttgart, Leipzig, 1998, fondata sulla trascrizione di Ulpiano, in D. 3.1.1.5, 6 ad ed. Altri, in dottrina (Th. MOMMSEN, Digesta Iustiniani Augusti recognouit adsumpto in operis societatem, Berolini, 1870, p. 79), imputano - la tradizione di Carfania - a Stephanus, un commentatore dei libri Basilicorum. Cfr. Iuven. Sat. 2.69 ss., dove la donna viene ricordata come Carfinia.

- ¹³¹) La circostanza che donne discutessero cause *pro se aut pro aliis* era considerata dagli antichi con disappunto, tanto che l'*in iudicis tacere* rappresentava il contegno conforme alla naturale condizione della donna ed alla *verecundia stolae*. In merito, C. CASCIONE, *Matrone vocate in ius. Tra antico e tardoantico*, in *Index*, 40, 2010, p. 238 ss.
- 132) Cfr. A. CORBINO, Actio directa, actio utilis e actio in factum nella disciplina giustinianea del danno aquiliano, in Studi per Giovanni Nicosia, 3, Milano, 2007, p. 28 s.
- ¹³³) Cfr. ampiamente, C. PENNACCHIO, Farmaco, un Giano bifronte. Dei veleni e medicamenti, ovvero breve storia di un ossimoro, in SDHI, 80, 2014, p. 117 s.
- 134) «II concetto di 'donna' è certamente uno di quelli più carichi di affettività e di connotazioni psicologiche . . . non sarebbe erroneo mettere in relazione l'apparire di nuovi termini con l'intervento di nuovi fattori socio-economici e di conseguenti riflessi sul piano emozionale» (così A. GIACALONE RAMAT, Ricerche sulle denominazioni della donna nelle lingue indeuropee, in AGI, 54, 1969, p. 105 ss., praecipue p. 143 s. Si legga, poi, G. BONFANTE, Femmina e donna, in Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, Berna, 1958, p. 77 ss. Inoltre, si legga l'analisi di J. HINDERMANN, Mulier, femina, uxor, coniunx: die begriffliche Kategorisierung von Frauen in den Briefen von Cicero und Plinius dem Jüngeren, in EuGeStA, 3, 2013, p. 143 ss. In altro senso, C. MASI DORIA, C. CASCIONE, Fulvia. Nemica di Ottaviano e prima principessa romana, in Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal (cur. R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. J. BRAVO BOSCH), Valencia, 2016, p. 209 ss. F. ROHR VIO, 'Femina lectissima': Giulia, madre di Marco Antonio, tra descrizione e rappresentazione, in Romanitas Revista de Estudos Grecolatinos, [S. l.], 11, 2018, p. 43 ss., con ricca bibliografia.

quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam occidit. 1. Si quis per vim vel suasum medicamentum alicui infundit vel ore vel clystere vel si eum unxit malo veneno ¹³⁵, lege Aquilia eum teneri, quemadmodum obstetrix supponens tenetur ¹³⁶.

L'escerto ulpianeo ritrae un reato di lesione di un bene primario (vita) – diremmo con terminologia moderna, forse meglio, rappresenta la descrizione di un evento che gradua la responsabilità dell'agente nella commissione del fatto, in relazione ad una certa fisicità – ne evidenzia la presenza nel principio e l'assenza nel paragrafo 1. Vediamo in pratica il quadro.

Una ostetrica, personale qualificato, diede un medicamento ad una paziente e poi la donna morì. Questo, in sintesi, l'evento, ma i dati oggettivi inducono a tener conto di alcuni elementi qualificanti la fattispecie, tanto da illuminarla da diverse angolazioni restituendo interpretazioni differenti ed induce a riflettere sul ruolo della violenza.

Innanzitutto siamo di fronte ad un operatore sanitario che ha in cura una donna, forse schiava di altri, la quale a séguito dell'assunzione di un medicamento muore. Già letta in questa colorazione la fattispecie suggerisce la sensibilità giurisprudenziale verso una responsabilità, che oggi definiremmo, medica ¹³⁷.

L'atteggiamento del redattore del passo pare oscillare tra due posizioni: o rivela qualche insicurezza personale nell'esprimere il parere oppure si presenta come l'estensore di una riflessione già matura in giurisprudenza.

Infatti, il giurista raccoglie un risultato già raggiunto e si affida alla sensibile riflessione fatta da Labeone, secondo la quale la somministrazione del farmaco rappresenta l'elemento dirimente la graduazione di responsabilità: se il trattamento fosse stato offerto con le mani proprie dall'ostetrica, allora pare

¹³⁵) Ci siamo già occupate della descrizione del lemma neutro *venenum*, in altri lavori, per cui si rinvia ad uno di essi, PENNACCHIO, *Farmaco, un Giano bifronte,* cit., p. 117 ss., in particolare p. 145 ss. nt. 109 ss. con bibliografia ed ulteriori riflessioni. Cfr. D. 10.2.4.1 (Ulp. 19 ad ed.).

¹³⁶⁾ Cfr. per altri versi, si leggano le fini riflessioni, sul parere, di M. MIGLIETTA, *Il terzo capo della lex Aquilia è, ora, il secondo*, in *AUPA*, 55, 2012, p. 403 ss., *praecipue* p. 435 s. In precedenza, altre riflessioni in N. ANDREWS, "Occidere" and the Lex Aquilia, in The Cambridge Law Journal, 46.2, 1987, p. 315 ss., con bibliografia ragionata in nota.

¹³⁷) L'analisi di Ulpiano non rappresenta un caso isolato. Vediamo, ad esempio, le ipotesi vagliate da Gaio, in D. 9.2.8 pr., e la concessione dell'actio directa per danneggiamento colposo, in cui non si ravvisi una diretta e materiale relazione tra condotta illecita ed evento dannoso; ancora, si legga Coll. 12.7.7.

che abbia ucciso ¹³⁸ (dolo), per cui sarebbe passibile di azione *ex lege Aquilia* ¹³⁹, nell'ipotesi in cui avesse offerto affinché la donna assumesse da sola (colpa), in quel caso deve essere data un'*actio in factum*, in quanto ha provocato la morte piuttosto che ucciso ¹⁴⁰.

Al di là della possibile riflessione tra uccidere e causare la morte, per cui c'è bisogno di constatare la violenza (fisica o morale) e l'uso del corpo quale veicolo di morte ¹⁴¹, il passo, in apertura, reca *item*, avverbio che aggancia il catalogo precedente ¹⁴², il quale enumera vari casi che presentano un unico denominatore comune: l'impossibilità di porre limite al verificarsi di un evento tragicamente dannoso ¹⁴³.

¹³⁸) Cfr. anche D. 29.5.1.17 (Ulp. 50 ad ed.). Cfr. N. BELLOCCI, *La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano ex Senatuconsulto Silaniano*, in *Diritto@Storia*, 3, 2004, consultabile online.

¹³⁹) Senza dimentica un possibile raccordo con le ipotesi sancite dal *SC. Silanianum*. Cfr. P. LAMBRINI, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli, 2020, p. 9 ss.

¹⁴⁰) Nella riflessione giurisprudenziale, circa la differenza e la portata di *occidere* e la locuzione mortis causam praebere/praestare, proprio in merito al passo di Ulpiano, si legga A. BERNARD, La rémuneration des professions liberales en droit romain classique, Paris, 1936, p. 81 ss.; S. SCHIPANI, Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa, Torino, 1969, 228, p. 314 s., p. 324, p. 326 s. nt. 23, p. 388, p. 406 s., p. 408 nt. 3, p. 418; D. NÖRR, Causa mortis. Auf den Spuren einer Redewendung, München, 1986, p. 160 ss.; proprio circa la portata più ampia della locuzione (rispetto al verbo), G. VALDITARA, 'Damnum iniuria datum', Torino, 1996, p. 19 ss.; M. MIGLIETTA, Servus dolo occisus. Contributo allo studio del concorso tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis, Napoli, 2001, p. 74 nt. 166, p. 347 nt. 166; M. MEMMER, Die obstetrix im römischen Recht, in Festschrift Herbert Hausmaninger, Wien, 2006, p. 200 ss.; R. CAR-DILLI, Gestione empirica dell'imputazione e culpae adnumeratio nella riflessione dei giuristi romani, in *Index*, 42, 2014, p. 304 ss., in particolare nt. 21 ss. con bibliografia; L. DESANTI, La legge Aquilia. Tra 'verba legis' ed interpretazione giurisprudenziale, Torino, 2015, p. 58 ss., p. 195; S. GALEOTTI, Ricerche sulla nozione di damnum, I, Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione, Napoli, 2015, p. 186 ss.; G.M. OLIVIERO, Obstetrix. Funzioni e ruolo sociale nel pensiero cristiano e nella tradizione giuridica, in TSDP, 12, 2019, p. 18 nt. 41 con bibliografia.

¹⁴¹) Cfr. DESANTI, *La legge Aquilia*, cit., p. 58.

¹⁴²⁾ Cfr. D. 9.2.8 (Gai 7 ad ed. prov.), da intendersi come un iniziale tentativo definitorio, nel quale ci troviamo in una situazione di mezzo tra colpa/imperizia e colpa/imprudenza, ha come fondamento una insufficienza delle condizioni fisiche, ed è, di solito, ricollegata alla violazione delle regole tecniche. Si leggano le riflessioni di A.R. RIZZA, La lex Aquilia. Profili evolutivi della responsabilità extra contrattuale nel diritto romano, Canterano (RM), 2018, p. 114 ss.

¹⁴³) Somministrazione, per errore, di un farmaco; mancata erogazione di cura post operatoria; furia delle mule assassine di un servo di proprietà aliena, senza che il mulattiere

Si noti, però, che nel caso della somministrazione della medicina si verifica un errore in una azione commissiva (negli altri due casi si realizza l'evento dannoso attraverso una condotta omissiva, rilevante ai fini di un obbligo di *facere*).

Il séguito della riflessione (paragrafo 1) rende ancora più ampia la fattispecie tutelabile con una azione aquiliana e reca un elemento di novità. Si prevedono, infatti, due serie di dati, soggettiva e oggettiva: la presenza di un quis, non identificato come tecnico; di qualsiasi tipo di persuasione, sia fisica (attraverso la forza) che esortativa (consiglio) per lo svolgimento, quasi in concorso, dell'azione punibile e poi la descrizione delle principali modalità di somministrazione di un veleno, dalle quali non emerge l'inalazione, probabilmente poco praticata. Il giurista azzera le differenze tra principium e paragrafo primo e conclude che la modalità con cui si propina integra l'azione del corpo dell'offensore, per cui l'autore può essere punito alla stregua dell'ostetrica che somministra 144. La fattispecie, variamente frequentata dalla dottrina moderna, come abbiamo esposto nelle note precedenti, interessa nella nostra piccola riflessione per l'incidenza della imputabilità di donne in illeciti, per questo la nostra lettura appare monocorde. Se volgiamo lo sguardo alla letteratura giuridica moderna, ci rendiamo conto che, ancora, trovano cittadinanza reati, tradizionalmente, maschili (vagabondaggio, accattonaggio, ubriachezza). Diversamente, quelli che comunemente ('tipicamente femminili') si riservavano alle donne si concretizzavano in violenze verbali, in comportamenti sessuali irregolari (gravidanze extramatrimoniali, infanticidio), il che, ovviamente, non escludeva la partecipazione femminile ad altre fattispecie delittuose, come quelle contro la proprietà. Quasi sempre nelle memorie difensive di donne ree si ritrovavano stereotipi di inferiorità/non imputabilità – infirmitas sexus, imbecillitas sexus, fragilitas sexus 145 - femminile (sedotta, sventurata, abbandonata), tesi ad in-

(imperizia/debolezza) sia potuto intervenire; oppure, ancora, il cavaliere (o altri) che, per le stesse cause, non era stato in grado di frenare il cavallo che cavalcava.

¹⁴⁴) Cfr. DESANTI, La legge Aquilia, cit., p. 60 ss.

¹⁴⁵⁾ Fragilitas sexus, infirmitas sexus, sexus infirmus e imbecillitas sexus, sono locuzioni che compaiono in diverse fonti, Cfr. C.I. 5.3.20.1; D. 22.6.9; D. 16.1.2.3; D. 49.14.18, anche se non passarono inosservate ai padri della Chiesa, da S. Girolamo a S. Agostino, e poi nella letteratura canonistica. Cfr. F. MERCOGLIANO, La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione, in TSDP, 4, 2011, il quale (§ 5) ben cataloga la natura delle testimonianze, sostenendo che esse «Sono di due tipi, in sostanza. Da un lato, quelle intese a motivare le incapacità tramite il definire sin dall'età repubblicana, con Cicerone, la debolezza femminile come infirmitas pregiudizialmente; dall'altro, quelle dirette principalmente a contrapporre alle incapacità femminili le piene capacità maschili circa qualche singolo munus masculorum o virile officium». Inoltre, si leggano, in merito,

fluenzare i verdetti dei giudicanti suscitando compassione.

5. Il *postulare* 146 sembra ammantarsi di una doppia veste 147.

Se, da un lato, possiamo assumere una prospettiva ascrivibile a colui che postula, dall'altro, si registra quella per la quale il postulante pone in essere attività per chi è impossibilitato, in autonomia, ad avanzare pretese in proprio. Infatti, la tradizione ci informa sulla circostanza che non tutti, in prima persona, potessero presentarsi in tribunale, poiché, a detta di Ulpiano, nel commentario *ad edictum*, il magistrato tutelava decoro e dignità della carica a mezzo della limitazione della facoltà di incardinare una lite a lui dinanzi (D. 3.1.1 pr., 6 ad ed.) ¹⁴⁸.

Al di là delle altre, vi erano limitazioni per le donne ¹⁴⁹, i minorati fisici e per coloro che avessero tenuto una condotta turpe ¹⁵⁰, allestendo il concetto di *turpitudo* entro i confini di una mancanza, di un non-essere (o, meglio, di una *deminutio* di essere). *De residuo*, tutti gli altri *cives* potevano *postulare*.

la speculazione di M.T. GUERRA MEDICI sul volume di G. MINNUCCI, Sulla capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa, in Studi senesi, 103.1, 1991, p. 170 ss. Inoltre, G. RIZZELLI, Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome antique, in Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto "Femmes, civilisation et systèmes juridiques" (cur. D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI), Milano, 2006, p. 61 ss.; R. QUADRATO, Infirmitas sexus e levitas animi, in IDEM, Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera, Bari, 2010, p. 137 ss. [= in Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano, Atti del convegno di studi, Sassari 22-23 novembre 1996, Milano, 2001, p. 155 ss.; PEPPE, Civis Romana, cit., p. 209.

- ¹⁴⁶) Si rinvia a G. GRECO, *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *TSDP*, 11, 2018, nt. 1, per l'analisi lessicale del verbo, ed alla bibliografia sul tema.
- ¹⁴⁷) Si legga, in tal senso, F. GIUMETTI, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli, 2017, p. 27.
- 148) D. 3.1.1 pr. (Ulp. 6 ad ed.): Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur. Sul punto, ad esempio, E. BIANCHI, Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio, in TSDP, 6, 2013, nt. 26. Inoltre, S. LIVA, Il 'iudex pedaneus' nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla 'cognitio extra ordinem', Milano, 2012, p. 16 ss.; GRECO, Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti, cit., nt. 2.
- ¹⁴⁹) La situazione apre il fianco al divieto, nei riguardi delle *matronae*, di raggiungere, con mano, il corpo femminile o la di loro stola (segno distintivo e protezione simbolica) nel corso della *in ius vocatio*. Cfr. C. CASCIONE, *Breviter su D. 25.2.2 (Gai. ad ed. praet. tit. de re iud.*), in *Fundamina*, 20.1, 2014, p. 134 ss., con bibliografia in note.
- ¹⁵⁰) Cfr. G. GRECO, Turpitudo. Alle origini di una categoria giuridica, Napoli, 2018, passim.

In D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 ad Sab.), già in precedenza considerato, si legge l'importanza del divieto di *postulare pro aliis* ¹⁵¹, che lo stesso giurista riprende ¹⁵² in altro luogo, non solo diffusamente, ma anche preoccupandosi di segnalarne il punto di origine ¹⁵³.

Non è un caso che nel *principium* del frammento poc'anzi citato venga utilizzato un verbo che ci fa riflettere, si tratta di *removere* ¹⁵⁴ che, se collegato alla preoccupazione dello stesso giurista ¹⁵⁵ espressa nel passo di séguito riportato, potrebbe rivelare uno stretto passaggio, in negativo, delle capacità femminili.

D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 ad ed.): Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne postulent: in quo edicto excepit praetor sexum et casum, item notavit personas in turpitudine notabiles. Sexum: dum feminas prohibet pro aliis postulare. Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto ¹⁵⁶.

¹⁵¹) Cfr. CARRO, ... Et ius et aequom postulas ..., cit., p. 118 ss., nonché, diffusamente, MERCOGLIANO, La condizione giuridica della donna romana, cit., § 5, nt. 43 ss.

¹⁵²⁾ Anche Val. Max. 8.3.2. Šul passo, cfr. N.F. BERRINO, Femina improbissimae inquietans: il divieto di postulare pro aliis, in Invigilata Lucernis, 24, 2002, p. 15 ss.; V. VIPARELLI, Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3), in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna, 8, Napoli, 2007, p. 5843 ss.; comunque, per tutti, L. LABRUNA, Un editto per Carfania?, in Adminicula³ (cur. IDEM), Napoli, 1995, p. 167 ss.

¹⁵³⁾ Una preoccupazione di tal genere, se agganciata al verbo (*removere*) contenuto sempre in un parere ulpianeo, D. 50.17.2 (1 ad Sab.), pare aprire uno spiraglio sulle presunte preclusioni contro le donne o, almeno, avvertono dell'esistenza di un precedente orientamento di pensiero.

¹⁵⁴) Riportiamo in nota le parole del giurista. D. 50.17.2 (Ulp. 1 ad Sab.): Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere.

¹⁵⁵⁾ L'editto de postulando (S. DI MARIA, Ripensamenti sulla collocazione palingenetica di una regula iuris, in Jus Online, 5, 2019, p. 1 ss., in particolare nt. 1) - ricostruito, già da Rudorff (A.F. RUDORFF, De iuris dictione Edictum. Edicti Perpetui quae reliqua sunt, Leipzig, 1869), su tradizione del Codice (C.I. 2.6) e dei Digesta (D. 3.1) - reca molto materiale tratto dal sesto libro ad edictum di Ulpiano, conservato dai Compilatori proprio nelle pandette. Questa potrebbe essere la ragione dell'uso consapevole del removere da parte del giurista.

¹⁵⁶⁾ Circa l'editto di cui ci occupiamo, Cfr. CARRO, ...et ius et aequom postulas..., cit., p. 173 ss.; FASOLINO, Postulare iudicem, cit., p. 243 ss.; C. GIACHI, Il commento di Ulpiano all'editto de postulando, in Giuristi e Officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C. (cur. E. STOLFI), Napoli, 2011, p. 215 ss.; DI

La scansione, che il giurista utilizza, sembra obbedire ad un modulo stilistico strutturato per gradi, in modo da scolarizzare il lettore, il quale, alla fine dell'enumerazione si aspetta la spiegazione della ragione e dell'origine di una tale scelta.

L'incipit (Secundo loco edictum proponitur in eos) reca, al secondo posto di una enumerazione precisa, coloro che non possono operare la postulatio in favore di altri: in questo editto il pretore lascia fuori alcune persone in ragione del sesso o di qualche accidente ¹⁵⁷, come pure coloro che sono notabili per turpitudine. Per sesso: dato che si vieta alle donne ¹⁵⁸ il postulare per gli altri ed il motivo deve essere ritrovato nella circostanza che, violando il pudore che si addice al loro sesso ¹⁵⁹, non si immischino negli affari altrui e non esercitino officia virili.

In verità, l'introduzione del divieto è (comodamente) imputabile ad una certa Carfania ¹⁶⁰, femmina priva di costume ¹⁶¹, la quale, postulando senza ve-

MARIA, Ripensamenti sulla collocazione palingenetica, cit., p. 1 ss.

¹⁵⁷) Per una visione unitaria dei soggetti mortificati dal divieto (anche se ciechi e donne non sono di per sé ignominiosi), si legga B. ALBANESE, *Iudicium contrarium e ignominia nel mandato*, in *Iura*, 21, 1970, p. 10.

¹⁵⁸) Quelle che, invece, 'postulavano' erano mulieres viriles (Cfr. V. VIPARELLI, Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3), in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna, 8, Napoli, 2007, p. 5844.

¹⁵⁹⁾ Puntuale conseguenza di un simile ragionamento è l'inserzione del caso scandaloso 'Carfania', quale *occasio legis* o meglio, della restrizione. Ne è ben conscio, MERCO-GLIANO, *La condizione giuridica della donna romana*, cit., § 5.

¹⁶⁰⁾ Non vi è pace in letteratura circa le generalità di questa donna. Parte degli studiosi (LABRUNA, Un editto per Carfania?, cit., p. 415) dubita che la Carfania tradita dai Digesta, sia la protagonista del racconto del memorialista Valerio Massimo, e ne individuano, prevalentemente, le ragioni nella circostanza che i confini della limitazione erano diversi (LABRUNA, Un editto per Carfania?, cit., p. 417.). Altro è il caso di Ortensia, riferito da Val. Max. Fact. et dict. mem. 8.3.3: Hortensia uero Q. Hortensi filia, cum ordo matronarum graui tributo a triumuiris esset oneratus <nec> quisquam uirorum patrocinium eis accommodare aud ret, causam feminarum apud triumuiros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia impetrauit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. reuixit tum muliebri stirpe Q. Hortensius uerbisque filiae aspirauit, cuius si uirilis sexus posteri uim sequi uoluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset.

¹⁶¹) In letteratura, E. CANTARELLA, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano, 2001, p. 94 s.; CARRO, ...Et ius et aequom postulas ..., cit., p. 118 ss. Parte della dottrina (C. GIACHI, Dignitas e decus del pretore. Un primo studio sul commento di Ulpiano all'editto de postulando [D. 3. 1. 1.pr-6], in Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia, Napoli, 2010, p. 114 ss., praecipue nt. 29) ha sollevato qualche dubbio circa il ricoprire un ufficio maschile, proprio volendo ricercare una comune ratio alle

recondia ed inquietando i magistrati ¹⁶², diede origine al divieto contenuto nell'editto. Per un appartenente al sesso muliebre, assecondando il dettato ulpianeo, difendere interessi non propri in giudizio equivaleva a realizzare – contro natura e spudoratamente – un *officium* virile.

La *ratio* del solenne impedimento riposava sul mantenimento della propria vita privata al riparo da invadenze ¹⁶³, una sorta di precauzione, di cautela, tipicamente femminile, all'origine della quale il giurista – obbedendo ad un modulo storiografico rutinario nella letteratura dell'antichità – sistemava un comportamento scandaloso, l'ingiustificabile disinvoltura di Carfania ¹⁶⁴, che avrebbe, spregiudicatamente, molestato il magistrato, ingenerandogli turbamenti. Ciò che interessa, ai fini della nostra indagine, piuttosto che l'individuazione precisa e genealogica di Carfania (o altro nome), è l'introduzione di un divieto che, presumibilmente, in precedenza all'*occasio* edittale, non doveva esserci ¹⁶⁵. In tal senso, cominciamo a comprendere ed a legittimare l'uso del verbo *removere* ¹⁶⁶. Brevemente: il soggetto di *removet* sembra essere l'editto. La

prescrizioni, individuando nella natura neutra dell'officium, la quale certamente non muta a seconda dell'interesse presentato in giudizio, per la qual cosa, secondo questo orientamento, il divieto costituiva il frutto di un contemperamento di opposte esigenze.

¹⁶²⁾ Parte della dottrina (LABRUNA, *Un editto per Carfania?*, cit., p. 420) ha ventilato un'ipotesi, secondo la quale il limite, per le donne, della *postulatio pro aliis*, sancita nell'editto pretorio, garantiva il magistrato piuttosto che il *decus* matronale e la *verecundia* (Val. Max. 2.1.5: *Sed quo matronale decus verecundiae munimento tutius esset, in ius vocanti matronam corpus eius adtingere non permiserunt, ut inviolata manus alienae tactu stola relinqueretur.*). Si noti l'uso, da parte dello storico, del verbo *permittere*, in tono prescrittivo, in quanto questi poteva essere corrotto o inquietato dalle donne.

¹⁶³) Anche se, possiamo esserne certi, fino alla tarda repubblica, le donne mantennero il diritto di *postulare pro aliis*.

¹⁶⁴) E. CANTARELLA, Afrania e il divieto dell'avvocatura per le donne, in Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma, Atti del convegno di Pesaro 28-30 aprile 1994 (cur. R. RAFFAELLI, R.M. DANESE), Ancona, 1995, p. 527 ss.

¹⁶⁵⁾ Secondo la communis opinio, il divieto legittimerebbe il timore maschile di una ultronea invadenza femminile. Parte della dottrina (F. GORIA, Il dibattito sull'abrogazione della Lex Oppiae la condizione della donna romana, in La donna nel mondo antico, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Torino 21-22-23 Aprile 1986 [cur. R. UGLIONE], Torino, 1987, p. 265 ss.) giustifica il provvedimento in relazione ad una situazione politica transitoria (in origine valeva per un anno, poi tralatizio). Non troviamo, in dottrina, riflessioni circa la ratio della datazione proposta. La riflessione appare meritevole di attenzione perché rivela un nesso causale tra il versante politico e la sistemazione del pretore, dal momento che se in questo frangente politico le donne vennero private del diritto di postulare pro aliis, significa che in precedenza ne erano provviste.

¹⁶⁶) Cfr. E. BIANCHI, Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio, in TSDP, 6, 2013, p. 1 ss.

ratio appare ovvia: ci si riferisce ad una violenza sessuale ¹⁶⁷, lo scritto evoca le vicissitudini che i rapiti dovevano patire e se i giuristi sentirono l'esigenza di escluderle dal divieto disposto nell'editto *de postulando* ci sarà stata una motivazione. Ulpiano si riferisce a vittime di sesso maschile; le tragedie che dovevano vivere le donne non sollecitano l'interesse del giurista. Le *mulieres* non potevano *postulare pro aliis*, e se fossero stuprate o risparmiate non era problema attinente alla riflessione.

In fin dei conti, il paragrafo 5, prima della chiusa, scandisce il modulo interdittivo con precisione, ragionando quasi diaireticamente, indica le due categorie di interdetti al postulare (per le donne il divieto accoglie il *postulare pro aliis*), individua le *species* e la *ratio*. L'operazione successiva, il sistema di separare, nel continuo del testo scritto, il periodo con opportuni segni convenzionali (che potevano non essere i nostri segni di interpunzione) – per rendere più chiaro il senso -, indicare le pause e le inflessioni della voce, dar rilievo alle singole parti – rappresenta una operazione esplicativa tesa a rendere più luminoso il contenuto. Dar rilievo alle singole parti, rappresenta una operazione tesa a rendere limpida l'indicazione delle pause/inflessioni della voce/rilievo a singole parti.

In questo tentativo chiarificatore, il giurista utilizza una serie di standard ¹⁶⁸ (Carfania improbissima femina ¹⁶⁹, quae inverecunde postulans et ma-

¹⁶⁷) Si legga, ad esempio, G. RIZZELLI, "Stuprum" e "adulterium" nella cultura augustea e la lex Iulia de adulteriis (Pap. 1 aduli D. 48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50,16,101), in BIDR, 40, 1987, p. 363.

¹⁶⁸⁾ Il racconto che fa Valerio Massimo dell'episodio di Carfania non è certamente emozionale, ma non migliore, anzi, il memorialista la dipinge come una donna poco rispettabile, nonostante il suo coniugio con un senatore (per F. MÜNZER, s.v. Licinius, in PWRE, VIII.1, 1926, p. 428 ss., è di epoca sillana), il quale, purtroppo, a causa del comportamento licenzioso della moglie aveva guadagnato un soprannome ridicolo. Cfr. Val. Max. 8.3.2, in letteratura, A.J. MARSHALL, *Ladies at law. The role of women in Roman civil court*, Bruxelles, 1989, p. 43 nt. 23; BERRINO, *Il divieto di postulare pro aliis*, cit., p. 19.

¹⁶⁹⁾ G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II.1, *Il processo formulare*, Milano, 1963, p. 308. Del suo fascino, sicuramente, Carfania era conscia. In tal senso, S.R. JOSHEL, *The body female and the body politic: Livy's Lucretia and Verginia*, in *Sexuality and gender in the Classical World (cur.* L.K. MCCLURE), Oxford, 2002, p. 169 ss., il quale reputa l'attrattiva femminile pericolosa nei confronti della capacità di autocontrollo dell'uomo, proprio in relazione alla stabilità delle strutture giuridiche affidate all'obbedienza dei suoi componenti. Inoltre, il passo di Ulpiano (D. 3.1.1.1), in apertura dell'esposizione dell'editto pretorio, recita: *hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa*. Cfr. BERRINO, *Il divieto di postulare pro aliis*, cit., p. 1 nt. 12 ss., con le differenti visioni dottrinarie sull'argomento.

gistratum inquietans ¹⁷⁰ causam dedit edicto), mescolando, abilmente, le caratteristiche (psicologiche) di una donna capricciosa, priva di barriere di costume (non a caso Ulpiano utilizza il superlativo assoluto della base aggettivale, e può essere considerato un *unicum* nel suo genere, rispetto ai due termini successivi ¹⁷¹) ed abituata ad essere ascoltata. Il giurista dipinge Carfania con aggettivi propri delle donne perbene, solo che li enumera indicandoli, con la particella *in*, tutti in negativo ¹⁷². La sua descrizione risulta, comunque, 'benevola' rispetto a quella di Valerio Massimo che la definisce un *monstrum* ¹⁷³.

Il memorialista la priva, anche, della natura umana. Si potrebbe ipotizzare che la scelta di Carfania sia stata strumentale all'introduzione del divieto: una donna, con caratteristiche ferine (urlava come un cane, metteva in imbarazzo gli appartenenti all'altro sesso ecc., si comportava senza costume), sempre pronta al litigio ¹⁷⁴ (e non perché le mancassero gli avvocati), si presentava in giudizio con impudenza ..., una *mulier* con tali peculiarità non poteva esercitare la *postulatio pro aliis*.

In sintesi un pessimo esempio, per cui il magistrato reputò l'atteggiamento così disdicevole da inserire le donne nelle prescrizioni dell'editto affinché non postulassero per altri ¹⁷⁵.

Motivazione passionale, quella del memorialista; giuridica quella adombrata da Ulpiano e frutto della combinazione di fattori soggettivi/oggettivi: il disagio della carica magistratuale impone l'estromissione femminile.

Ulpiano, nel continuo, illustra, sul piano sociale, le conseguenze dell'assunzione di atteggiamenti femminei, a meno che la circostanza non sia im-

¹⁷⁰) La circostanza che il magistrato potesse essere sensibile al fascino femminile, non è cosa da poco (Cfr. il caso di Manilia, Gell. *Noct. Att.* 4.14.1-6). Per il senso, cfr. *Thll.* VII 1, 1800, 41-49.

¹⁷¹⁾ L'assenza di *verecondia*, della modestia che caratterizzava le appartenenti al sesso femminile, poteva essere ricondotta alle frequentazioni di spazi 'fuori casa' (Cfr. Sen. *Contr.* 2.7.3; Claud. Don. *Aen.* 1.495 p. 99.13; 1.500 p. 100.2; Ambr. *Serm.* 16.7.2 p. 355.6) ed alle modalità di abbigliamento. In letteratura, ad esempio, BERRINO, *Il divieto di postulare pro aliis*, cit., p. 16 nt 3 ss., con esempi e bibliografia.

¹⁷²) E' improbo chi è escluso dalla funzione di testimone, anche se la colorazione del lemma, in questo caso, appare non tanto giuridica ma quanto aderente alla sfera erotica (Cfr. BERRINO, *Femina improbissimae inquietans*, cit., p. 15 nt. 1 s., con riferimenti testuali ed alla letteratura).

¹⁷³) E. HÖBENREICH, Andróginas y monstruos. Mujeres que hablan en la Antigua Roma, in Veleia, 22, 2005, p. 177; A. GUARINO, Diritto Privato Romano¹², Napoli, 2001, p. 269 s.

¹⁷⁴) Prompta ad lites contrahendas, Val. Max. 8.3.2.

¹⁷⁵) Tale conclusione vede dissidente LABRUNA, *Un editto per Carfania?*, cit., p. 415 ss.

putabile al soggetto.

Il *removere* ¹⁷⁶ torna nel paragrafo 6 ¹⁷⁷, di séguito riferito, con l'indicazione del divieto completo (non solo per sé ma neanche per altri) ed ancora una volta afferisce ad un comportamento al femminile

D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 ad ed.): Removet autem a postulando pro aliis et eum, qui corpore suo muliebria passus est. Si quis tamen vi praedonum vel hostium stupratus est, non debet notari... 178

La prescrizione si irrobustisce nei confronti di chi *qui corpore suo muliebria* ¹⁷⁹ *passus est*, anche a costoro viene rimossa la possibilità. Altra variante al femminile con significato ancora più forte e, forse, 'fattispecie di mezzo' tra le capacità maschili e quelle femminili?

La vicinanza con il canone, riferito al sesso muliebre, e la terminologia, che persiste sul contegno, di *mulier*, assunto in campo sessuale, non devono indurre l'interprete in inganno.

Il dato rilevato nel concorso, sullo stesso piano, dei due elementi sopra indicati potrebbe sostanziarsi in un concorso apparente di divieti, dal momento che sembra plausibile che si continui l'enumerazione di soggetti colpiti dalla nota d'infamia ¹⁸⁰.

Più adatto al nostro modo di pensare sarebbe ricollegare la genesi del divieto all'infamia ¹⁸¹, piuttosto che ad un presunto pareggiamento con l'affaire

¹⁷⁶) Piccola notazione sulla frequenza del lemma nei *Digesta*. Il verbo è ripetuto quarantotto volte, le citazioni sono, per metà, di paternità ulpianea.

¹⁷⁷) Cfr. GRECO, Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato, cit., nt. 5.

¹⁷⁸⁾ Cfr. E. STOLFI, Studi sui Libri ad edictum di Pomponio, II, Contesti e pensiero, Milano, 2002, p. 102 s. Circa le rflessioni sulla forma verbale espressa dal segno passus est, si legga, S. DI MARIA, Ripensamenti sulla collocazione palingenetica di una regula iuris, in Jus Online, 5, 2020, p. 7 ss. e la bibliografia riportata anche in nota. E. GAJDA, Tra sacrilegium e ἀνδρομανία. Il diritto giustinianeo nelle testimonianze degli storici bizantini, in Studia Iuridica Lublinensia, 28.4, 2019, p. 36 nt. 62.

¹⁷⁹⁾ A. RICHLIN, Not before homosexuality: The materiality of the Cinaedus and the Roman law against love between men, in Journal of the history of sexuality, 3.4, Apr. 1993, p. 523 ss., in particolare p. 558 ss.; GAJDA, Tra sacrilegium e ἀνδρομανία, cit., p. 36 nt. 63, consultabile online.

¹⁸⁰) S. DI MARIA, *Ripensamenti sulla collocazione palingenetica*, cit., p. 1 ss., in particolare nt. 2, con fonti per la rinnovata ricostruzione.

¹⁸¹⁾ Diversa è la riprovazione morale, E. CANTARELLA, *Etica sessuale e diritto.* L'omosessualità maschile a Roma, in RJ, 6, 1987, p. 270. Per la condanna della sola omosessualità maschile passiva, già D. DALLA, *Ubi Venus mutatur. Omosessualità e diritto nel*

Carfania. Un limite che Pomponio reputava non influente su chi fosse stato soggetto passivo di un rapporto sessuale, generato da costrizione, ed in particolare su coloro che avessero subito violenza da predoni o da nemici.

Il divieto dimostra, da una parte, una *ratio* profonda, che incide sul largo spettro dell'efficacia della norma, in quanto evita che la asettica e pedissequa applicazione dell'impedimento legale si traduca in un aggiuntivo detrimento per la vittima di una violenza, dall'altro ripropone motivazioni giuridiche già note ed identifica in esse il lavorio giurisprudenziale sull'editto, anche dopo la codificazione ¹⁸². Su questa linea sembra attestarsi anche il parere del giurista di Tiro, il quale riconosce, implicitamente, la bontà di un simile orientamento.

6. Le appartenenti al sesso femminile potevano fungere da testimoni, ma, anche in questo caso, il fenomeno non era scevro da implicazioni problematiche e da connessioni di politica giuridica ¹⁸³.

Infatti, per meglio comprendere la circostanza, bisogna riflettere sulla legittimazione; sui riverberi della posizione sociale rivestita dalla donna circa la testimonianza; ed in ultimo, sul contenimento della partecipazione processuale

mondo romano, Milano, 1987, p. 16 ss., con ulteriori implicazioni p. 51 ss., con letteratura, G. RIZZELLI, Stuprum e adulterium nella cultura augustea e la lex Iulia de adulteriis (Pap. 1 adult. D. 48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50,16,101 pr.), in BIDR, 40, 1987, p. 362 s.; CANTARELLA, Etica sessuale, cit., praecipue p. 269 ss., EADEM, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano, 1988, p. 130 ss., P. VEYNE, L'Empire romain, in Histoire de la vie privée, I, De l'Empire romain à l'an mil (cur. P. ARIÈS, G. DUBY), Paris, 1985, trad. it. – La vita privata nell'impero romano –, Roma, Bari, 1992, p. 197 s.

¹⁸²⁾ Su questi rilievi, Cfr. E. STOLFI, *Studi sui Libri ad edictum di Pomponio. Contesti e pensiero*, II, Milano, 2001, p. 103 ss., in particolare nt. 113-114, con bibliografia sul tema.

¹⁸³⁾ Il dibattito della letteratura ferve anche per le epoche successive. MINNUCCI, La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico, cit., p. 1 ss.; IDEM, La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. II. Dalle Scuole d'Oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte, Milano, 1994, passim; IDEM, Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti, in Studia Gratiana, 29, in Life, law and letters: historical studies in honour of Antonio García y García (cur. P. LINEHAN, with the assistance of A. PÉREZ MARTÍN and MARIANO SANZ GONZÁLEZ), Romae, 1998, p. 641 ss. Per uno sguardo d'insieme si veda, infine, IDEM, Processo e condizione femminile nella canonistica classica, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno (cur. F. LIOTTA), Bologna, 1999, p. 129 ss.; IDEM, La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione, in AHDE, 80, p. 997 ss., con ricca bibliografia nelle note. M.T. GUER-RA MEDICI, L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale, Napoli, 1996, p. 63 ss.; M. MORELLO, Humanitas e diritto: la condizione giuridica della donna nella famiglia dell'età pre-moderna, in Studi Urbinati, 67.3-4, 2016, p. 367 ss., in particolare p. 394 ss.

inerente alla 'condizione 184 muliebre' 185.

Si pensi, ad esempio, alla circostanza che la matrona non potesse essere toccata anche al fine di essere condotta nella sede processuale ¹⁸⁶. Nonostante le difficoltà e l'obbedienza ad un *idealtypus* – buona moglie/madre, sobria nei costumi/contenuta nella parola, affabile/pudica, obbediente, dedita al telaio e dotata di varie virtù domestiche ¹⁸⁷ – la tradizione riferisce di donne esemplari, che non oltrepassarono i limiti imposti dalla condizione muliebre, ma ottennero privilegi in cambio di servigi resi alla collettività. Tra queste, ad esempio, la Vestale Gaia Taracia ¹⁸⁸, alla quale fu riconosciuto il diritto di *testimonii dicen*-

¹⁸⁴) Quintiliano (*Inst. or.* 5.10.24: genus, nam similes parentibus et maioribus filii plerumque creduntur, et nonnumquam ad honeste turpiterque vivendum inde causae fluunt) ricollega lo status alla venuta al mondo.

¹⁸⁵) Due caratteristiche devono essere considerate. La vasta gamma di *status* femminili, a Roma, che va dalla matrona (Fest., s.v. matronae, 142 L.), alla materfamilias (portata e possibili significati del termine, cfr. A. CARCATERRA, *Mater familias*, in AG, 123.2, 1940, p. 113 ss.; W. WOLODKIEWICZ, Attorno al significato della nozione di 'mater familias', in Studi Sanfilippo, 3, Milano, 1983, p. 733 ss.; L. FALCHI, Osservazioni sulla natura della coëmptio matrimonii causa, in SDHI, 50, 1984, p. 371 ss.; R. FIORI, Materfamilias, in BIDR, 96-97, 1993-1994, p. 455 ss.; P. GIUNTI, Mores e interpretatio prudentium nella definizione di materfamilias [una qualifica fra conventio in manum e status di sui iuris], in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana all'esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, I, Napoli, 1997, p. 301 ss.; R.P. SALLER, Pater familias, mater familias, and the gendered semantics of the Roman household, in Classical philology, 94.2, 1999, p. 182 ss.; T.A.J. McGinn, Prostitution, sexuality, and the law in ancient Rome, New York, 1998, p. 147 ss.; P. GIUNTI, Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica, Milano, 2004, p. 305), passando per la meretrix (Cfr. McGinn, Prostitution, cit., passim; C. FAYER, Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma, Roma, 2013, passim; L. SOLIDORO MARUOTTI, La prostituzione femminile nel diritto imperiale, in I percorsi del diritto, II, Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico (cur. EADEM), Torino, 2014, p. 3 ss.), rappresenta un primo dato, imprescindibile e poi i codici comportamentali che ne derivano.

¹⁸⁶) Cfr. CASCIONE, *Matrone vocate in ius*, cit., p. 238 ss.

¹⁸⁷) Cfr. ad esempio, C. MASI DORIA, 'Ancilla efficitur'...'in eo statu manebit', in Mulier. Algunas historias e istituciones de derecho romano (cur. R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.J. BRAVO BOSCH), Madrid, 2013, p. 498 ss.; LAMBERTI, Donne romane fra Idealtyupus e realtà sociale, cit., p. 61 ss.

¹⁸⁸⁾ Cfr. Gell. Noct. Att. 7.7.1-3; Tac. 2.34, Plut. Pub. 8.8, Suet. Claud. 40.4. In letteratura, Cfr. J. Aronen, Il culto arcaico nel Tarentum a Roma e la gens Valeria, in ARC-TOS, 23, 1989, p. 11 ss. con bibliografia in nota; O. Sacchi, Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali. (Un'ipotesi di interpretazione formatrice in Gai. 1.145) Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, in RIDA, L.3, 2003, p. 319 ss.; M. Trommino, Aspetti di diritto augurale: riflessioni intorno all'inauguratio delle vestali romane, in Rivista di Diritto Romano, 12, 2012, p. 11 nt. 72, re-

di ¹⁸⁹ – in atti solenni – e, *ex lege Horatia de Taracia virgine vestali* ¹⁹⁰, redigere testamento. Anche Plutarco (8.8), nel racconto della vita di Plublicola, riferisce del particolare privilegio concesso ¹⁹¹ a Taracia, che – con lo stratificarsi delle esigenze – fece da apripista ad una, successiva e generale, declinazione della testimonianza al femminile, in giudizio. In dottrina regna una pacifica opinione, secondo la quale non sia mai esistita una generale capacità femminile di essere testimone ¹⁹²: «ciò mentre, invece, è ben documentata l'attività di testimonianza femminile in concrete vicende processuali» ¹⁹³.

Testimonianze giuridiche dirette, che confermino la capacità di cui si discute – ad eccezione della tradizione letteraria (Tac. *Ann.* 2.34.4; Gell. *Noct. Att.* 10.15.31; 7.7.2) riferita nelle note precedenti circa, ad esempio, l'episodio di Gaia Taracia (*Fufetia*) – non ne abbiamo, ma possiamo, grazie ad argomen-

peribile online. RAVIZZA, *Pontefici*, cit., *praecipue* p. 77 ss. e p. 161 ss. D. NEČAS HRASTE, K. VUKOVIĆ, *Virgins and Prostitutes in Roman Mythology*, in *Latomus*,74.2, 2015, p. 313 ss. non bisogna dimenticare che secondo alcuni (F. COARELLI, *Solonium*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité*, 130.2, 2018, p. 283 ss.) questo è un altro nome di Acca Larentia.

¹⁸⁹) Circa la terminologia usata per descrivere la deposizione in giudizio, Cfr. M. KA-SER, sv. *Testimonium*, in *PWRE*, 5.a1, 1934, p. 1021 ss.

¹⁹⁰) Tralasciamo l'indagine sulla *lex*, che è stata già oggetto di riflessioni circa la sua veridicità. Cfr. G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Milano, 1912, rist. 1962, p. 206, lo studioso pensa che sia la collocazione temporale (449 a. C.) che lo stesso testo del provvedimento appartengano alla leggenda. La dottrina (ex multis, G. GUIZZI, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli, 1968, p. 174 ss.) motiva questo dubbio circa l'esistenza della legge, fondandone la ratio sul significativo silenzio liviano. Inoltre, SACCHI, Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali, cit., p. 337 s. nt. 55; per il quale è verosimile l'origine leggendaria, è propenso nel credere che una soluzione di tal genere sia stato inserito nel tessuto normativo esistente grazie ad un intervento pontificale similare. Cfr. D. SABBATUCCI, La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico, Milano, 1988, p. 338. Ancora D. MATTIANGELI, I privilegi giuridici delle Vestali e l'utilizzo sociale e politico di una funzione "religiosa", in Liber Amicorum David Pugsley, Bruxelles, 2013, passim; RAVIZZA, Pontefici, cit., p. 86 nt. 367; p. 90 nt. 386 ss. con discussione dottrinaria circa le attribuzioni particolari alla Vestali rispetto alle altre donne. Inoltre, A. BÄTZ, Sacrae virgines. Studien zum religiösen und gesellschaftlichen Status der Vestalinnen, Paderborn-München-Wien-Zürich, 2012, p. 93 ss., in particolare nt. 305.

¹⁹¹) Alle donne *una omnium feminarum ut sit datur*, Plin. *Nat. Hist.* 34.4.11; Gell. 7.7.2. In questo caso viene utilizzato il lemma *femina*.

¹⁹²) MERCOGLIANO, *Deterior est condicio feminarum...*, cit., p. 216 [= in *Fundamenta*, Napoli, 2007, p. 87]; PEPPE, *Civis Romana*, cit., p. 334.

¹⁹³) PEPPE, *Civis Romana*, cit., p. 334. Circa l'evoluzione della testimonianza al femminile, Cfr. tra le altre voci, ROHR VIO, *La voce e il silenzio: il dissenso delle matrone al tramonto della Repubblica*, cit., p. 95 ss.

tazioni *a contrario*, desumere da due escerti dai Digesti giustinianei, una capacità muliebre di rendere testimonianza nel processo ¹⁹⁴.

Unico limite: la donna non doveva essere (accertata) adultera, *ex lege Iulia de adulteriis* ¹⁹⁵, rivelando, così, una forte ancora nella cd. moralità.

D. 22.5.18 (Paul. 2 de ad.): Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere ¹⁹⁶.

Il parere paolino, limpido e conseguenziale, tramanda l'interdizione a testimoniare che colpisce le donne condannate per adulterio, *ex lege Iulia*. La *ratio* della disposizione potrebbe riposare, piuttosto che sul genere, sulla circostanza che la condanna per adulterio ha spogliato la moralità dell'autore ed ha messo a nudo la turpitudine che lo avvolge. In relazione a questo tipo di proiezione, le

¹⁹⁴⁾ Degno di ricordo è il tardo caso di Pudentilla, «Una donna che vien 'fatta parlare' attraverso le azioni e gli scritti a lei riferiti, ma di cui si evita la comparizione personale. Quasi a riconfermare il *topos* corrente in alcuni autori, come rilevato ad esempio in Valerio Massimo e Giovenale, sulla 'pericolosità' della presenza di donne in luoghi a tradizionale dominanza maschile. Un *topos* in grado di attraversare le epoche, e di riproporsi a intervalli regolari, trasversale, difficile da sconfiggere, come ogni forma di pregiudizio». Cfr. LAMBERTI, *Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato*, cit., p. 255.

¹⁹⁵⁾ Ex Lege Julia, la sanzione aveva una duplice valenza, sia civile che penale: quella civile, per la mulier, si risolveva nella confisca di metà della dote e di un terzo dei beni, per il partecipe della metà dei beni (Cfr. Paul. Sent. 2.27.4); inoltre, come conseguenza dell'infamia scaturente dalla condanna, nell'incapacità (sempre per la donna) di sposarsi con un ingenuo, di testimoniare in giudizio e nel divorzio, del quale l'adulterio rappresentava una concausa. Cfr. M. MORELLO, Aspetti dell'accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio, in Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche, NS. A, 55.4, p. 613 ss., praecipue p. 617. inoltre, S.E. NICOTRA, Il crimen adulterii nel Regnum Siciliae. Osservazioni sulla disciplina delle assisae ruggeriane, in Studi in memoria di Elio Fanara, 2, Milano, 2008, p. 621 ss., in particolare p. 630 nt. 30

¹⁹⁶⁾ MINNUCCI, Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti, cit., p. 652. Di recente, F. BONIN, Evoluzione normativa e 'ratio legum.' Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea, in BIDR, 61, 2017, p. 276 s. Per la procedura, Cfr. G. G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum', Bari, 1997, p. 1 s. Parte della dottrina (H. ANKUM, La 'sponsa adultera'. Problèmes concernant l'accusatio adulterii'en droit romain classique, in RIDA, 32, 1985, p. 163 ora in Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors, 1, Pamplona, 1987, p. 161 ss.) avverte della possibilità di eccezioni (sporadiche) alla regola secondo la quale la donna non può agire publico iudicio «mais jamais pour les crimes d'adulterium et de stuprum». Ancora, TERRENI, Le ragioni di una moglie tradita, cit., nt. 2 ss. con bibliografia.

donne adultere rientrano nella categoria di coloro che non possono rendere testimonianza in quanto autrici di atti turpi ¹⁹⁷, escludendo, così, dalla polemica di genere, la questione. Avvelenatrici, e per questo, come si ritrova nella letteratura giuridica, si segnala la contiguità tra *adulterium* ed omicidio, nel senso che la trattazione della fattispecie regolata dalla *lex Cornelia de sicariis et vene-ficiis* pare seguire quella oggetto della *lex Iulia de adulteriis* ¹⁹⁸

A generica conferma di quanto sopra letto, possiamo richiamare l'ulpianeo D. 28.1.20.6, secondo il quale la donna non può essere coinvolta nella testimonianza di un testamento ¹⁹⁹ ma può essere testimone in altre situazioni.

D. 28.1.20.6 (Ulp. 1 ad Sab.): Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit, alias autem posse testem esse mulierem argumento est lex Iulia de adulteriis, quae adulterii damnatam testem produci vel dicere testimonium vetat.

Il parere ulpianeo – che precede lo scorcio (D. 28.1.20.7), dedicato alla impossibilità da parte del servo di partecipare ad atti solenni, stante la «radicale estraneità» ²⁰⁰ di quest'ultimo al diritto civile (*cum iuris civilis communionem non habeat in totum*) – riferisce che la *mulier* non può essere inserita come testimone di un testamento ma può testimoniare in altre situazioni, individuando una sorta di incapacità relativa del sesso femminile ²⁰¹. Il divieto affonda le sue radici nella *lex Iulia de adulteriis*, che pone limite solo alla donna condannata per adulterio, come se si volesse controllare l'attendibilità del teste ²⁰². La circostanza per la quale la legge Giulia argini la possibilità di rendere testimo-

¹⁹⁷) In questo senso, G. RIZZELLI, Adulterium. Immagini, etica, diritto, in Rivista di diritto romano, 8, 2008, online p. 7; IDEM, Adulterium. Immagini, etica, diritto, in Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato (cur. F. MILAZZO), Milano, 2014, p. 200 s. nt. 99.

¹⁹⁸) Cfr. RIZZELLI, *Adulterium*, cit., p. 37.

¹⁹⁹⁾ Non è nuova questa interdizione, Cfr. D. 1.9.2 (Marcell. 3 dig.), sempre con il riferimento ad una legge Giulia, sul quale, G. GRECO, *Il rifiuto della figlia alle nozze in diritto attico, ebraico e romano*, in *TSDP*, 11, 2018, p. 29 nt. 61, reperibile online.

²⁰⁰) Traduzione proposta, con largo spettro di possibilità positive, da ARCES, *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio*, cit., p. 12 ss.

²⁰¹) Cfr. E CANTARELLA, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie* (cur. E. GABBA, A. SCHIAVONE), Torino, 1989, p. 598 e nt. 164.

²⁰²) A tal fine si consideri il parere di Callistrato in D. 22.5.3.5 (Call. 4 de cogn.). In letteratura, Cfr. U. ZILLETTI, *Sul valore probatorio della testimonianza nella 'cognitio extra ordinem'*, in *SDHI*, 29, 1963, p. 129 ss. Ancora per il fine probatorio della circostanza, Cfr. Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in *Storia delle donne. L'antichità (cur.* G. DUBY, M. PERROT), Roma-Bari, 1997³, p. 137, p. 165; PEPPE, *Civis Romana*, cit., p. 335.

nianza è che, molto probabilmente, non era il genere femminile (in origine) escluso ma solo alcune donne perché la loro affidabilità era stata minata ²⁰³, compromessa, da una determinata attività. Il punto focale della questione si sposta dalla capacità all'attendibilità ²⁰⁴, la prima è rimessa alla valutazione del giudice, la seconda al diritto oggettivo. Si ricorda una sola ipotesi nella quale la testimonianza offerta dalla *mulier* era necessaria: ipotesi di gravidanza ²⁰⁵.

Ritorniamo, brevemente, al nocciolo di nostro interesse e ci avvaliamo, per proseguire, di una testimonianza qualificata, quella di Gellio ²⁰⁶ (*Noct. Att.* 5.19.10), il quale spesosi come *iudex privatus* ²⁰⁷, aveva il polso del vivo diritto, nei luoghi deputati. L'erudito, nello spazio più ampio (paragrafi da 1 a 9) dello spaccato richiamato ²⁰⁸ si è occupato dell'*adrogatio*, nel paragrafo 10 espone le ragioni per le quali il pupillo e la donna, non soggetta a potestà, non potevano essere adrogati. Per le appartenenti al sesso muliebre, il limite viene offerto dalla loro assenza nei comizi (*cum feminis nulla comitiorum communio est*). La locuzione attraverso la quale Gellio esprime l'estraneità femminile nei comizi punta sulla suggestione della *communio*, concetto che ci riporta alla *fraternitas* ²⁰⁹, alla solidarietà, come basi della convivenza sociale, nonché ad un vincolo naturale ²¹⁰.

²⁰³) RIZZELLI, Adulterium, cit., p. 39. Cfr. P.O. CUNEO, *Il ripudio nel tardo Impero:* una costituzione di Teodosio II, in Jus Online, 1, 2018, p. 224 ss., in particolare p. 230.

²⁰⁴) Cfr. il caso riferito in D. 22.5.3.5 (Call. 4 de cogn.), nel quale la disciplina dispone di controllare attentamente l'affidabilità del testimone, prevedendo indagini circa il suo *status* sociale, poiché la dichiarazione sarà in regola solo se prodotta da persona *quod hone-sta sit*. Il giurista, d'altronde, riferisce di incapacità a testimoniare *ex lege Iulia de vi*.

²⁰⁵) PEPPE, *Civis Romana*, cit., p. 338 ss., per le fonti, Cfr. D. 25.4.1 - 2 (Ulp. 24 ad ed.).

²⁰⁶) Seguendo un'interpretazione presente nella riflessione critica moderna, la rilettura dei passi della letteratura latina, con maggiore attenzione alla dimensione giuridica in essa presente, ha portato una ventata di aria nuova nell'interpretazione storico-giuridica. Sul punto si legga O. DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, in *Giuristi romani e storiografia moderna*. *Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani* (cur. A. SCHIAVONE), Torino, 2017, p. 141 ss.

²⁰⁷) Non dimentichiamo la voce levata a vantaggio di questa figura vissuta nell'ombra da A. PALMA, *Il luogo delle regole*, Torino, 2016, *passim*.

²⁰⁸) ARCES, Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio, cit., p. 12 ss.

²⁰⁹) Cfr. M. EVANGELISTI, *Riflessioni in tema di ius adcrescendi (tra communio e coeredità*), in *Diritto@Storia*, 10, 2011-2012, nt. 5, con bibliografia, consultabile online. Il concetto è caro al diritto successorio ed individua il legame che attanagliava, *inter se*, i nuovi *patres familiarum*, nel *consortium ercto non cito*, alla morte del comune dante causa.

²¹⁰) P.P. ONIDA, Fraternitas e societas: i termini di un connubio, in Diritto@Storia, 6,

Maggiore coinvolgimento si avverte leggendo la *Palingenesia* leneliana ²¹¹, in quanto la ricostruzione proposta dal giurista tedesco innesta – tra i due paragrafi sopra detti – un altro parere ulpianeo, D. 50.17.236, 1 ad Sab., già da noi in precedenza considerato, nel quale Ulpiano illustra la incapacità di diritto pubblico delle donne; in coda, riferisce del dovere di astensione dell'impubere *ab omnibus officiis civilibus*. Nella ricomposizione della sequenza testuale proposta nella *Palingenesia*, il giurista di Tiro, a proposito dei rivelati aspetti della condizione muliebre, ondeggia, repentinamente, dal singolare al plurale, ad uso di Gellio, e menziona, in apertura del discorso, i medesimi lemmi gettati in campo dall'antiquario ²¹². Legittimamente potremmo chiederci quale sia stata la fonte delle due voci, letteraria e giuridica – che suonano in accordo -, interrogativo che parte della dottrina risolve con la convinzione che almeno una delle testimonianze della tradizione sia stata comune a Gellio e ad Ulpiano, e con ogni probabilità, una fonte di ascendenza sabiniana ²¹³.

Non è questo ciò che interessa, quello che è utile estrapolare dal contesto corale (a due voci) è che il problema viene avvertito con cogenza, perché il momento della testimonianza al femminile aveva rilevanza in sezioni nelle quali viene coinvolta la *civitas*, l'unica ipotesi, per così dire, libera e scontata, è quella della testimonianza per la gravidanza. Una testimonianza, questa volta, qualificata.

7. Donne protagoniste (Didone, Cleopatra, Teodora), donne virago (Proserpina, Lucrezia), donne spegiudicate (Sempronia), donne silenti (Tacita Muta), donne madri ²¹⁴ (Cornelia, Agrippina), donne prigioniere (Veturia), donne mogli (Marcia, Agrippina Maggiore, Arria, Scribonia, Livia Drusilla), donne *vir militaris* (Fulvia, moglie di M. Antonio) ²¹⁵, donne *Augustae* ²¹⁶, il catalogo

^{2007, § 4,} consultabile online.

²¹¹) Cfr. O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, c. 1020 s., n. 2430. ARCES, *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio*, cit., p. 14 ss.

²¹²) ARCES, Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio, cit., p. 14 ss.

²¹³) ARCES, Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio, cit., p. 14 ss., infatti l'autore si esprime in questi termini: «...non ritengo azzardato sostenere la fortissima comunanza, se non proprio l'identità, di almeno una delle fonti a disposizione di Gellio e di Ulpiano, e la sua più che probabile ascendenza sabiniana.».

²¹⁴) S. DIXON, *The Roman Mother*, London, New York, 1990, passim.

²¹⁵) F. ROHR VIO, Dux femina: Fulvia in armi nella polemica politica di età triumvirale, in Viri militares. Rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato, Atti del Convegno di Venezia, 15 ottobre 2013, Trieste, 2015, p. 61 ss.

potrebbe continuare con altri cammei 217 , e dando spazio ai ricordi, circa lo studio dei libri scolastici, le *mulieres* vengono 'costrette' nel modello di vergine 218 , o di matrona, o di *meretrix*.

Mi limito a riportare il giudizio di Tertulliano che, ispiratosi al pensiero cristiano, sembra presentare una sorta di decalogo della donna ideale, sulla scorta di quello che si può definire il 'modello matronale romano', che nasce in età arcaica.

Tert. De cultu femin. 2.13.7: Prodite vos iam medicamentis et ornamentis exstructae prophetarum et apostolorum sumentes de simplicitate candorem, de pudicitia ruborem, depictae oculos verecundia et os taciturnitate, inserentes in aures sermonem dei, adnectentes cervicibus iugum Christi. Caput maritis subicite, et satis ornatae eritis; manus lanis occupate, pedes domi figite, et plus quam in auro placebitis. Vestite vos serico probitatis, byssino sanctitatis, purpura pudicitiae. Taliter pigmentatae deum habebitis amatorem.

L'insegnamento dell'Autore cristiano restituisce l'immagine di quella che dovrebbe essere la donna innanzi a Dio, assecondando la mentalità (maschile) del tempo e raccogliendo, in pieno, valori antichi, in obbedienza al ripescaggio di atteggiamenti che creino affidamento e continuità, anche se, proprio con il cristianesimo, le donne acquisiscono ²¹⁹ nuova consapevolezza e si fa strada il

²¹⁶) F. CENERINI, Le matronae diventano Augustae: un nuovo profilo femminile, in Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero, Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014 (cur. F. CENERINI, F. ROHR VIO), Trieste, 2016, p. 23 ss. Cfr. anche A. KOLB cur., Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Akten der Tagung in Zürich 18.-20.9.2008, München 2010.

²¹⁷) Tac. Dial. de orat. 28.4-6: Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti praefuisse educationibus ac produxisse principes liberos accepimus, Sul punto, cfr. CENERINI, La donna romana, cit., p. 27 s. Cfr. B. GIROTTI, Le madri modello: Cornelia, Aurelia, Azia. Su Tacito, Dialogus de Oratoribus, 2, 28-29 e sul 'recupero' del passato da parte di San Gerolamo, in Matronae in domo et in re publica agentes, cit., p. 339 ss. La tradizione rammenta di Veturia, madre di Coriolano, di Livia, madre di Tiberio, di Agrippina, madre di Nerone. Lo standard femminile dura, nella letteratura, fino al tardoantico, Ausonio (IV sec. d.C.), nell'Epitaffio 35, tramanda la figura di una donna, morta giovane, una tale Anicia, descrivendola con parole simili a quelle che si leggono nell'elogio di Claudia, antecedente di cinque secoli.

²¹⁸) Clelia, che si getta nel Tevere, Virginia, che viene trucidata dal genitorecenturione, al fine di lavare l'onta ad opera di Appio Claudio.

²¹⁹) La concentrazione di ricchezze nelle mani femminili rende la categoria più partecipe della vita sociopolitica dell'impero

concetto che la donna è accanto all'uomo e non sottoposta ²²⁰.

A detta di Tertulliano le donne dovrebbere essere *depictae... os taciturnitate* e avere *manus lanis occupate*. Dal quadro offerto, che sembra immortalare la *mulier* nella sua idealità, due sono le caratteristiche che spiccano: bocca dipinta con il silenzio e mani occupate nel filare la lana; ma, certamente, non appaiono dubbi circa il mutato ruolo del genere femminile in epoca cristiana (ad esempio, il matrimonio viene ammantato di affettività e non più considerato solo negozio giuridico) ed anche nello spazio precedente. Le testimonianze sanno più di rimpianto che di fedeltà al reale storico/economico.

Nel lungo arco temporale evolutivo della civiltà romana, in età repubblicana e in quella imperiale, le donne iniziano e sviluppano un lungo processo di esteriorizzazione: emerge allora, nella letteratura antica, il ricordo nostalgico delle virtù dell'età arcaica, dei modelli primari delle figure femminili *lanificae* e silenziose ²²¹.

La costanza del persistente stereotipo, rispetto ad una reale e variegata realtà femminile prorompente, come abbiamo visto, da dati alternativi (epigrafici ²²², letterari), è da imputarsi ad una più comoda gestione normativa, la quale, da una parte, condannava il sesso femminile ad essere l'omologo di quello maschile, una interfaccia; dall'altro disperdeva in rivoli una diffusa, nei fatti, e velata 'organizzazione femminile', rivolta a gestioni separate di ricchezze e di affari che non entravano nelle normali sistemazioni patrimoniali, tant'è che a partire dal quarto/quinto secolo d.C. le portatrici di ricchezze risulteranno le donne, i comportamenti delle quali attrarranno le attenzioni e le 'preoccupazioni' dei legislatori ²²³.

²²⁰) Cfr. Gen. 2.22. Si ricorda l'esistenza di un dibattito circa la creazione della donna e la sua sottoposizione all'uomo, anche se sembra più corretta l'interpretazione dell'uguaglianza di entrambi davanti a Dio, essendo la donna tratta a fianco dell'uomo. Il testo greco della Bibbia, la Settanta, rende la parola ebraico "tzelà" con "pleurá", che traduce sia costola che fianco, come avviene per l'ebraico. Nell'antico Israele, come risulta da alcune fonti bibliche, non si rinviene alcuna dichiarazione d'inferiorità della donna rispetto all'uomo, cioè al maschio (Gen. 1.26-27), e che pertanto il versetto in questione non va forzato in tal senso.

²²¹) C. PEPE, La fama dopo il silenzio: celebrazione della donna e ritratti esemplari di bonae feminae nella laudatio funebris romana, in Le parole dopo la morte: forme e funzioni della retorica funeraria nella tradizione greca e romana (cur. C. PEPE, G. MORETTI), Trento, 2015, p. 179 ss.

²²²) Cfr. l'interessante lavoro di M. CASOLA, Armatrici e marinaie nel diritto romano, in Quaderni del Dipartimento Jonico, La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni, I, 2015, p. 3 ss., in particolare p. 6 s. nt. 6 s., con bibliografia.

 $^{^{223}\!)}$ Cfr. C. Pennacchio, Normazione imperiale e patrimoni femminili, in LR, 3, 2014, p. 172 ss.